N. 992/14 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, composta da

Dott. Leila Maria Sanna Presidente

Dott. Marina Aicardi Consigliere rel.

Dott. Enrica Drago Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 992/2014 promosso da:

Progetto Noli S.p.a. in liquidazione, con sede in 28100 Novara, via Boggiani, 9, C.F. e P.IVA 05432850963, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* rag. Roberto Mortarino, e **Cheope Engineering S.r.l. in liquidazione**, con sede in 28100 Novara, Via Tadini, 2/A, C.F. e P.IVA 01970680037, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* rag. Roberto Mortarino rappresentate e difese dagli Avv.ti Luigi Sergio Redaelli (C.F. RDLLSR68P12L667G; pec: luigi.redaelli@pec.defalcogrompe.com) e Rodolfo De Martinis (C.F. DMRRLF84P28F205T; pec: rodolfo.demartinis@pec.defalcogrompe.com) del Foro di Milano, nonché dall'Avv. Ilaria Dagnino (C.F. DGNLRI85C56D969E; pec: ilaria.dagnino@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova, presso il cui studio, sito in 16122 Genova, Via Assarotti 15/10, sono elettivamente

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

domiciliate come da procura speciale alle liti allegata telematicamente alle comparse di costituzione di nuovo difensore

appellanti

CONTRO

Comune di Noli, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in forza di deliberazione di Giunta Comunale e di procura a margine della comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Mauro Vallerga dello Studio Legale Vallerga & Partners di Genova (c.f. VLLMRA71LI21480V; P.IVA dell'Associazione: 01257050094; pec: mauro.vallerga@ordineavvgenova.it; fax. 010/570.10.79) ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona del suddetto difensore in Genova (16122), Via Martin Piaggio n. 17/1

appellato e appellante incidentale

e

Roberto Desalvo, codice fiscale DSL RRT 73S05 14800, nato il 5 novembre 1973 a Savona e **Staiges Ingegneria s.r.l.**, codice fiscale 01582920094, con sede a Savona, in via IV novembre n° 4/7, entrambi elettivamente domiciliati a Genova, in via Assarotti n° 3/5, presso l'avvocato Roberto Allegri del Foro di Savona, codice fiscale LLGRRT65H011480H, il quale, anche disgiuntamente dall'avvocato Paolo Giuseppe Luigi Ferrara del Foro di Milano, codice fiscale FRRPGS71L26 F025S, li rappresenta e difende, in virtù delle procure rilasciate dall'ingegner Roberto Desalvo, in proprio e quale Amministratore Unico s.r.l. di Staiges, in calce alla comparsa di costituzione in appello

appellati e appellanti incidentali

e

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante con sede in Bologna ed elettivamente domiciliata in Genova — Via Macaggi n. 21/5 presso e nello studio dell'avv. UGO CARASSALE (C.F. CRSGU047A2ID969K - fax: 0101541994 - pec. ugo.carassale@ordineavvgenova.it) che la rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. FRANCO AGLIETTO (c.f. GLTFNC61E03I480V - fax 019854588 - pec: franco.aglietto@ordineavvocatisv.it) in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione in appello

appellata

e

Vallerga Costruzioni S.r.l. C.F. 00254250095 elettivamente domiciliata in Genova Via A. Cantore 1015 presso e nello Studio dell'Avv. Roberto Negro del Foro di Genova (C.F. NGRRRT45P29C583S PEC roberto.negro@ordineavvgenova.it - FAX 010460903), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Levati (c.f. LVTLGU56D27I480A; pec: luigi.levati@ordineavvocatisv.it - Fax 0198486442) in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado

appellata

e

Massimiliano Cinoglossa, rappresentato e difeso nel presente giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avvocato Emiliano Bottazzi del Foro di Genova (C.F. BTTMLN74E20L175W P. IVA 01984560068 fax. 010/570.10.79 Pec.:emiliano.bottazzi@ordineavvgenova.it,)

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona del suddetto difensore in Genova, (16122) Via Martin Piaggio n. 17/1 a/e

appellato

e

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. C.F. 00903640019, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Adelaide Guardi, con sede in Torino,Via San Francesco da Paola 22, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Felice Giagnorio, (C.F. GGNFLC68D12I158Q, fax 039 328771 pec: felice.giagnorio@monza.pecavvocati.it) e dall'Avv. Federico Odero (C.F. DROFRC72L21D969W, fax 010 540865 pec avv.odero@pec.studiocristoffanini.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Genova, Salita Santa Caterina 1/2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.

appellata

e

Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori della polizza a 10242034D, in persona di Giovanni Toniutti quale procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia (Cod. Fisc. 07585850584), domiciliato per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86 (Cod. Fisc. 07585850584), rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, in via anche disgiunta tra loro, dagli avv.ti Anthony Perotto CF. PRTNIHN66A07Z114V, pec: anthony.perotto@milano.pecavvocati.it) e Michele Zucca (CF. ZCCMHL75P18ZI33U, pec: michele.zucca@milano.pecavvocati.it) del Foro

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

di Milano, nonché dall'avv. Simone Gaggero (CF. GGGSMN82A19D969Y, pec: simone.gaggero@pec.nctm.it) del Foro di Genova, presso il cui studio in Genova, Via Roma n. 7/7A, sono elettivamente domiciliati

appellati

e

Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10242034D, (società di diritto Belga, con sede legale in Bastion Tower – Floor 14, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein, 1050, Bruxelles; la "**Compagnia Cessionaria**"), in qualità di successore nella titolarità del contratto e dei diritti controversi a detto contratto riferibili di cui erano titolari quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 10242034D, in persona del rappresentante generale della sua sede secondaria per l'Italia (sita in Milano, Corso Garibaldi 86; C.F. 10548370963), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata telematicamente, dagli avv.ti Anthony Perotto (C.F. PRTNHN66A07Z114V - anthony.perotto@milano.pecavvocati.it – fax 02.72551501) e Michele Zucca (C.F. ZCCMHL75P18Z133U - michele.zucca@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, e, giusta nomina di ulteriore difensore depositata telematicamente, dall'avv. Simone Gaggero (CF. GGGSMN82A19D969Y - simone.gaggero@pec.nctm.it) del Foro di Genova, presso il cui studio in Genova, Via Roma n. 7/7A, e' elettivamente domiciliata

intervenuta

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per le appellanti:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, contrariis reiectiis, in totale riforma della sentenza impugnata

In via preliminare: sospendersi l'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 351 c.p.c.

In via ulteriormente preliminare: reintegrarsi PROGETTO NOLI SPA nel possesso dell'area di cantiere.

In via subordinata preliminare, nel caso di non accoglimento delle istanze di sospensiva e di reintegrazione del possesso dell'area di cantiere: concedersi ordinanza di pagamento in corso di causa, immediatamente esecutiva, ex art. 186 bis e/o ter e/o quater c.p.c. nei confronti dell'appellato Comune di Noli della somma di € 3.594.474,76, oltre interessi legali ex dlgs 231/02 dall'emissione dell'ordinanza sino al saldo, oltre spese di istanza di ingiunzione liquidande.

In via pregiudiziale: nella sola denegata ipotesi che la Corte d'Appello ritenga rilevante, ai fini del decidere, la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in sede penale lì 10.10.2013 (Dott. Rossi), disporsi ex art. 295 c.p.c. la sospensione della presente causa sino al passaggio in giudicato della sentenza penale medesima.

Nel merito:

A) In via principale e/o di "reconventio reconventionis":

- *Dichiarare risolta e/o risolvere la convenzione 30.01.2007 intercorsa tra la società attrice Progetto Noli unipersonale e il Comune di Noli per fatto e colpa dell'Ente concedente, in concorso con i convenuti Vallerga Costruzioni srl e Massimiliano Cinoglossa;*
- *Condannare il Comune di Noli a rifondere, ai sensi di legge e di convenzione, tutti i danni patiti e "patiendi" e gli indennizzi dovuti, nell'ammontare - aggiornato ad oggi – di € 5.323.743,00, oltre interessi ex dlgs 231/2002 e rivalutazione monetaria dal 30.01.2007 al saldo, ovvero il maggiore o minore importo accertato o comunque di giustizia Ulteriori € 440.660,72 a titolo di penale contrattuale ai sensi dell'art. 18 Convenzione;*
- *Condannare inoltre i convenuti Vallerga Costruzioni srl e Massimiliano Cinoglossa, in via solidale con il Comune di Noli, a rifondere a Progetto Noli spa il medesimo importo di condanna a titolo danni di cui al sotto capo primo*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

che precede: € 5.323.743,00, ovvero il maggiore o minore importo accertato o comunque di giustizia.
B) In via subordinata al capo A) che precede e salvo gravame: previa ammissione di CTU, richiesta da parte attrice con memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. 21.5.2013:
B1:
- *accertare e dichiarare che le maggiori opere concordate dal Comune di Noli in Conferenza di servizi 23.11.2007 non furono previste in convenzione, e comunque che hanno generato uno squilibrio economico-finanziario.*
- *accertare e quantificare l'ammontare di dette maggiori opere, o del detto squilibrio, indicato nella misura di € 1.299.427,74 (oltre IVA), ovvero nel diverso accertando importo.*

Condannare per l'effetto il Comune di Noli:
- *a corrispondere a Progetto Noli spa uni personale l'importo di € 1.299.427,74 oltre IVA, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda di riequilibrio rigettata (6.4.2009).*
- *in via ulteriormente subordinata: a rifondere a Progetto Noli spa unipersonale tali maggiori costi, nei limiti dell'arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ.*

B2
- *accogliere le medesime domande di cui al punto che precede, previa accertamento del concorrente, ulteriore ed autonomo titolo giuridico dell'accordo intercorso tra Progetto Noli spa, Cheope Egineering sri e il Comune di Noli a seguito del fallimento Angelo Cega spa o in ulteriore subordine a titolo di responsabilità precontrattuale.*
- *Inoltre, per effetto del certificato di collaudo, dichiararsi essere sussistente ed efficace il diritto di superficie di Progetto Noli spa unipersonale sul mappale 113 foglio 18 NCT del Comune di Noli, area individuata nella planimetria sub B) allegata alla Convenzione quale parte integrante;*

B3
- *accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Noli in ordine alla sussistenza della menzionata fognatura abusiva di proprietà dello stesso nonché di altri sottoservizi di proprietà terza, ex artt. 1218 e/o 2043 e/o 2051 cod. civ.; nonché l'eventuale corresponsabilità del convenuto Ing. Roberto De Salvo ex art. 1218 e/o 2043 cod.civ., in quanto redattore del progetto idraulico esecutivo del 2007.*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Condannare conseguentemente il Comune di Noli, l'Ing. Roberto De Salvo, in solido tra loro, ovvero in subordine nella quota di responsabilità ritenuta sussistere, a rifondere a Progetto Noli spa l'importo di € 459.032,18 ovvero il diverso accertando importo oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

• In subordine, qualora detta fognatura e detti sottoservizi siano ritenuti dal Tribunale fattori imprevedibili o caso fortuito, si chiede che gli stessi siano apprezzati quale ulteriore fattore di squilibrio economico-finanziario della Convenzione e quindi generatori di declarando aggiuntivo diritto al riequilibrio.

B.3bis:

Per le ragioni di cui al § 3.bis di citazione accertare e quantificare i costi sostenuti da Progetto Noli spa e condannare il Comune di Noli a rifondere alla medesima i predetti importi. Con interessi e rivalutazione monetaria.

B4:

• dichiararsi che il Comune di Noli non aveva e non ha diritto di richiedere la risoluzione della Convenzione o a pronunciare la decadenza dalla medesima per supposto inadempimento del concessionario;

• fissarsi termine giudiziale per l'adempimento a favore di Progetto Noli spa unipersonale ai sensi dell'art. 1183 secondo comma cod. civ. e/o art. 8 comma 5 della Convenzione.

B5: definitivamente condannare il Comune di Noli alla restituzione dell'area spogliata dopo il deposito della sentenza di primo grado impugnata

C) In ogni caso ed in via ulteriormente principale:

• accertarsi il contenuto delle trattative o degli accordi presi tra il Comune di Noli, la società appaltatrice e la direzione lavori prima dell'emissione dell'ordinanza sindacale 13.4.12;

• risolversi il contratto di appalto intercorso tra Progetto Noli spa e Vallerga Costruzioni sri per fatto e colpa di quest'ultima, condannando la stessa al risarcimento del danno nell'entità accertata;

• dichiararsi che il verbale 5.4.2012 ore 12.45 a firma Geom. Massimiliano Cinoglossa e Vallerga Costruzioni srl rappresenta un fraudolento accordo in danno a Progetto Noli spa unipersonale, condannare i predetti Comune di Noli, Cinoglossa e Vallerga, al risarcimento del danno nell'entità accertata.

• dichiararsi che il Direttore dei Lavori Ing. Roberto De Salvo-Staiges Ingegneria srl ha receduto dall'incarico in assenza di giusta causa e con

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

modalità tali da recare danno a Progetto Noli spa unipersonale, condannando gli stessi al risarcimento del danno nell'entità accertata;
• ulteriormente condannare il Comune di Noli, il Geom. Massimiliano Cinoglossa, Vallerga Costruzioni srl, l'Ing. Roberto De Salvo, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto di credito di Progetto Noli spa nei diversi rapporti contrattuali separatamente intrattenuti, nell'importo accertato.
Con interessi e rivalutazione monetaria.
Rigettarsi la domanda di risoluzione proposta dal Comune di Noli contro Progetto Noli spa ed ogni altra promossa contro le due società attrici, perché infondate in fatto e diritto.
In via di estremo subordine e salvo gravame: nel caso di conferma della sentenza impugnata, condannare il Comune al pagamento al titolo di restituzioni ed indennizzi dell'importo non inferiore a 3.594.474,76.
In ogni caso: riformarsi il capo di sentenza che condanna Cheope Engineering srl al pagamento della penale contrattuale e dei danni da risoluzione della Convenzione 30.1.2001 Comune di Noli-Progetto Noli, mandando assolta Cheope Engineering sri in liquidazione.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio.

Per l'appellato e appellante incidentale Comune di Noli:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto dell'avversaria istanza di sospensione, nonché di ogni avversa domanda (e, in particolare, previo rigetto dell'istanza di ordinanza ex art. 186 bis, ter e quater e/o dell'istanza di reintegra nel possesso), voglia così provvedere:
***NEL MERITO**:*
– accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'Appello e quindi, previa integrale conferma della Sentenza del Tribunale di Savona n. 959 del 24 giugno 2014, rigettare tutte le domande e le eccezioni da chiunque formulate Contro il Comune di Noli nel presente giudizio, ivi comprese quelle di cui alla "Nota a verbale ex art. 183, c. 5, c.p.c." depositata da Progetto Noli S.p.A. all'udienza del giudizio di Primo Grado del 22/03/2013 e, segnatamente:
• accertare e dichiarare l'infondatezza, e quindi rigettare tutte le istanze volte al riequilibrio della convenzione di cui ai §. 1 e §. 2 dell'atto di citazione di primo grado;• accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia accordo

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

tra Progetto Noli S.p.A., Cheope Engineering S.r.l. e e Comune di Noli, avente ad oggetto l'impegno di Cheope Engineering S.r.l. a ricapitalizzare la Società Progetto Noli S.p.A. a fronte dell'impegno del Comune a garantire il riequilibrio economico finanziario, e quindi rigettare tutte le correlate istanze di cui al §. 2a dell'atto di citazione di primo grado;

• accertare e dichiarare che l'atto di collaudo in corso d'opera non ha determinato l'insorgenza di alcun diritto di superficie a favore della società Progetto Noli S.p.A. sulle aree di cui al mappale 113, fgl. 18, nct. Comune di Noli, e quindi rigettare la richiesta formulata al par. 2b dell'atto di citazione di primo grado;

• accertare e dichiarare l'infondatezza, e quindi rigettare, di tutte le istanze promosse al §. 3 e al §. 3 bis dell'atto di citazione di primo grado, sia quelle volte al alla refusione degli asseriti oneri connessi al rifacimento della fognatura e sia quelle volte all'ulteriore riequilibrio della concessione;

• accertare e dichiarare l'infondatezza, e per effetto rigettare le istanze promosse al §. 5 dell'atto di citazione di primo grado;

• accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia diritto di Progetto Noli S.p.A. e/o di Cheope Engineering S.r.l. in liquidazione al risarcimento del danno;

IN VIA RICONVENZIONALE

– previo accertamento e dichiarazione dell'infondatezza delle istanze promosse da controparte al §. 4 dell'atto di citazione di primo grado, e previa conferma delle statuizioni della Sentenza del Tribunale di Savona n. 959 del 24/06/2014, accertare e dichiarare il grave inadempimento della società Progetto Noli S.p.A. e di conseguenza confermare la Sentenza di prime cure nella parte in cui ha disposto la risoluzione del contratto di concessione rep. n. 1123 del 30/01/2007, avente ad oggetto "convenzione regolante la concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico a rotazione-di proprietà per residenti da realizzare nel sottosuolo dell'area pubblica del Comune di Noli (SV) con contestuale costituzione del diritto di superficie*", all'uopo confermando le statuizioni della Sentenza di Primo grado e/o, solo laddove occorra, (in accoglimento dell'appello incidentale promosso dal Comune di Noli) integrando e/o sostituendo tali statuizioni con gli ulteriori profili di inadempimento dedotti in primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale;*

– per effetto di quanto sopra, confermare la Sentenza del Tribunale di Savona n. 959 del 24/06/2014 nella parte in cui ha accertato e dichiarato il diritto del Comune di Noli ad essere risarcito di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza del predetto inadempimento, e per effetto confermare la condanna della società Progetto Noli S.p.A. al suddetto risarcimento, per una

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

somma non inferiore a Euro 870.742,83, fatta salva la migliore quantificazione in corso di causa, e/o per la diversa somma che si riterrà in giustizia".
– Con interessi e rivalutazione monetaria.
– Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi inclusi quelli relativi al procedimento RG. 356/2012 ex art. 700 c.p.c., nonché RG. 357/2012 ex art. 696-696/bis c.p.c.
Si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate agli atti (memorie ex art. 183, c. 6, n. 2e 3, c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado)".

Per gli appellati e appellanti incidentali Desalvo Roberto e Staiges Ingegneria s.r.l.:
"insistono affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra Progetto Noli S.p.A. con socio unico in liquidazione, Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione, da una parte, l'ingegner Roberto Desalvo e la s.r.l. Staiges ingegneria, dall'altra parte, e la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., dall'altra parte ancora, in via principale, con sentenza parziale e, in via subordinata, in occasione della definizione del grado di giudizio tra tutte le parti".

Per l'appellata UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.:
"dato atto che Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione e Progetto Noli S.p.A. con socio unico in liquidazione, hanno rinunciato agli atti nei confronti di Staiges Ingegneria s.r.l. in persona dell'ingegner Roberto Desalvo e dell'ingegner Roberto Desalvo a spese compensate, che Staiges Ingegneria s.r.l. in persona dell'amministratore unico ing. Roberto Desalvo e l'ing. Roberto Desalvo hanno accettato detta rinuncia e hanno, a loro volta, rinunciato agli atti nei confronti di UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. che ha accettato tale rinuncia come da atti depositati telematicamente in causa con memoria di deposito in data 31.3.2017, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare la cessazione della materia del contendere, tra le predette parti, anche con sentenza parziale; spese di lite compensate".

Per l'appellata Vallerga Costruzioni S.r.l.:
"disporsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate".

Per l'appellato Massimiliano Cinoglossa:
"Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle azioni proposte dalle appellanti nei confronti del Geom. Cinoglossa, a qualunque titolo e per effetto rigettare l'appello;

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande promosse dalle società appellanti contro il Geom. Cinoglossa, condannare le assicurazioni UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. e "sottoscrittori dei Lloyd's", già chiamate in garanzia nel giudizio di primo grado, a tenere indenne e manlevare il Geom. Cinoglossa da qualsivoglia pretesa nonché, questo in ogni caso, a tenere indenne il Geom. Cinoglossa delle spese processuali che non fossero oggetto di condanna a carico di altre parti nel giudizio;

Per l'appellata UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A.:
"Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
In via principale:
rilevare ed accertare l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello, rigettare le domande tutte e confermare la Sentenza del Tribunale di Savona n. 959 del 24 giugno2014.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la non operatività della garanzia del contratto di assicurazione denominato "Tutela Legale Amministratori e Dipendenti di Enti Pubblici" (polizza n. 3148 in Convenzione 4.000.000.000) stipulato dal Geom. Massimiliano Cinoglossa con la UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte nei confronti della UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A., in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la mancanza di copertura assicurativa del contratto di assicurazione denominato "Tutela Legale Amministratori e Dipendenti di Enti Pubblici" (polizza n. 3148 in Convenzione 4.000.000.000) stipulato dal Geom. Massimiliano Cinoglossa con la UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte nei confronti della UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A., in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal Geom. Massimiliano Cinoglossa nei confronti della UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A., accertare e dichiarare l'operatività degli artt. II e XIII delle Condizioni di polizza e, per l'effetto, dichiarare la UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. tenuta al pagamento unicamente di quanto, eventualmente non rimborsato dalla Compagnia Assicuratrice della Responsabilità Civile e per l'eccedenza del

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

massimale erogato a titolo di spese Legali e Peritali da parte dall'Ente di appartenenza come previsto dalla legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e, in ogni caso, non oltre il massimale contrattuale previsto al netto della franchigia;
In ogni caso: *con vittoria di spese e competenze professionali di causa".*

Per gli appellati Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori della polizza a 10242034D e per Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10242034D:
"gli Assicuratori Cedenti insistono per l'accoglimento dell'istanza di estromissione ai sensi dell'art. 111, 3° comma c.p.c., già depositata in data 18 giugno 2021(istanza a cui la Compagnia Cessionaria in questa sede si associa); inoltre
• nelle more della pronuncia di codesta Ill.ma Corte d'Appello sull'estromissione degli Assicuratori Cedenti, questi ultimi e la Compagnia Cessionaria precisano le seguenti
C O N C L U S I O N I
Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
in via principale*:*
confermare *integralmente la Sentenza di Primo Grado e, di conseguenza,*
rigettare *l'appello (e le rispettive domande) di Progetto Noli e Cheope Engineering in quanto infondato in fatto e in diritto;*
in via subordinata*:*
nella denegata ipotesi in cui sia accolto il gravame ex adverso promosso e sia riformata la Sentenza di Primo Grado:
*- **in via principale**, in ogni caso **respingere** le domande proposte dalle società appellanti (o da alcuna altra parte del giudizio) nei confronti del geom. Cinoglossa in quanto inammissibili, improcedibili e/o comunque infondate per tutti i motivi esposti o richiamati negli atti degli Assicuratori Cedenti (e fatti propri dalla esponente Compagnia Cessionaria) e, conseguentemente,*
respingere *le domande proposte dal geom. Cinoglossa nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 10242034D (e/o di Lloyd's Insurance Company S.A.);*
*- **in subordine**, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande delle appellanti (e/o di qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti del geom. Cinoglossa, **respingere** in ogni caso le domande svolte nei*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 10242034D (e/o di Lloyd's Insurance Company S.A.) dal geom. Cinoglossa (e/o da qualsiasi altro soggetto);
***in ulteriore subordine**:*
per la denegata ipotesi di accertamento di qualunque obbligo indennitario in capo agli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 10242034D (e/o in capo a Lloyd's Insurance Company S.A.) in favore del geom. Cinoglossa (e/o di qualunque altro soggetto):
*- **accertare** la ripartizione della responsabilità tra il geom. Cinoglossa e gli altri soggetti eventualmente responsabili e le relative quote di responsabilità, se del caso anche in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge, e **limitare** l'eventuale obbligo di indennizzo degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 10242034D (e/o di Lloyd's Insurance Company S.A.) all'importo corrispondente alla specifica quota di responsabilità gravante sul geom. Cinoglossa (e a prescindere da qualsiasi sua responsabilità solidale con alcuno degli altri convenuti nei confronti delle odierne appellanti e/o di alcun altro soggetto);*
*- **contenere** l'obbligo indennitario degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 10242034D (e/o di Lloyd's Insurance Company S.A.) in proporzione e nella percentuale di cui all'art. 1910 c.c. e, avuto riguardo alla presenza degli altri assicuratori chiamati in causa, comunque **accertare** le quote di ripartizione proporzionale tra i vari assicuratori, anche per i fini del regresso di cui all'art. 1910, quarto comma, c.c.;*
*- **limitare** ogni eventuale obbligo indennitario degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 10242034D (e/o di Lloyd's Insurance Company S.A.), come sopra determinato, entro il limite massimo di indennizzo (pari a Euro 1.000.000,00) previsto dalla Polizza n. 10242034D (tenuto comunque conto dell'eventuale pagamento di altri indennizzi dovuti per la stessa annualità di polizza) e con applicazione di ogni altro limite indicato in atti e/o in Polizza;*
*- **subordinare** altresì il pagamento dell'indennizzo come sopra determinato all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte del geom. Cinoglossa in favore dell'avente diritto;*
***in ogni caso**:*
con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA.

FATTO E DIRITTO

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Con atto di citazione regolarmente notificato la Progetto Noli s.p.a. Unipersonale (d'ora in poi, per brevità, Progetto Noli) e la Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione convenivano in giudizio nanti il Tribunale di Savona il Comune di Noli, Vallerga Costruzioni s.r.l. l'ing. Roberto Desalvo, la Staiges Ingegneria s.r.l. e il geom. Massimiliano Cinoglossa.

Le attrici deducevano che: in data 30/6/2005 la Costruzioni Edili Angelo Cega s.p.a., mandataria di costituenda A.T.I. con Cheope Engineering s.r.l., aveva presentato al Comune di Noli (d'ora in poi, per brevità, Comune) proposta di realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione e sotterraneo per i residenti; con delibera n. 21 del 21/2/2006 erano stati approvati il progetto preliminare, il piano finanziario e lo schema di convenzione, era stata inoltre nominata come promotore la costituenda A.T.I. ed approvato il bando di project financing; a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con determina dirigenziale del 21/4/2006, il concedente aveva aggiudicato alla A.T.I. Angelo Cega s.p.a. e Cheope Engineering s.r.l. la concessione della progettazione, costruzione e gestione del parcheggio, con contestuale approvazione degli elementi dell'offerta e del relativo progetto posti a base della gara; l'A.T.I. aveva costituito una nuova s.p.a per la gestione unitaria dei lavori, la Progetto Noli s.p.a., i cui soci erano Angelo Cega s.p.a. e Cheope Engineering s.r.l.; la Progetto Noli s.p.a. in data 18/12/2006 aveva redatto il progetto definitivo comportante una spesa complessiva di euro 10.271.328,00; dopo la stipula della Convenzione il Comune, in sede di Conferenza dei Servizi aveva concordato un Accordo di Programma che conteneva innovazioni tali da determinare a danno della società attrice maggiori costi per euro 1.320.000,00

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

oltre iva; l'istanza di riequilibrio presentata in data 6/4/2009 era stata respinta dal Comune; si trattava di variazioni progettuali di grande rilievo in quanto era stato inserito un secondo livello sotto terra, nonché le opere richieste dall'Ente convenuto a soddisfazione di una transazione stipulata con il Condominio di Via IV Novembre n. 43 e, soprattutto, il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Boca e il progetto esecutivo idraulico, redatto dal convenuto Robeto Desalvo, avevano dovuto recepire "obtorto collo" le modificazioni indicate dalla Conferenza dei Servizi in quanto, diversamente, non sarebbero stati autorizzati. Le attrici, pertanto, chiedevano: quanto all'"l'an debeatur", che fosse "accertato che le maggiori opere concordate dal Comune di Noli in Conferenza di servizi 23.11.2007, non erano state previste in convenzione e dovevano essere perciò rimborsate, e che comunque avevano generato uno squilibrio economico finanziario"; quanto al "quantum debeatur, che fosse accertato e quantificato l'ammontare di dette maggiori opere, o del detto squilibrio, indicato nella misura di euro 1.299.427,74 (oltre IVA), ovvero nel diverso accertando importo; quanto al "quomodo debeatur", che il Comune fosse condannato, in via principale, a corrispondere a Progetto Noli l'importo di euro 1.299.427,74, oltre IVA oppure, in via subordinata al riequilibrio economico finanziario, in una serie di "modalità alternative" (possibilità di costruire box aggiuntivi, conversione, per ogni box, del diritto di superficie novantennale in piena proprietà, conseguente possibilità di applicare sovrapprezzi sia sui box già oggetto di promessa di vendita e sia su quelli attualmente invenduti, rivalutazioni e maggiorazioni delle tariffe pattuite, etc.); in subordine, la

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

condanna del Comune al pagamento dei suddetti maggiori oneri ex art. 2041 c.c.

Osservavano poi le attrici che, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire con attribuzione di un termine di conclusione dei lavori superiore a quello prevista in Convenzione (18 mesi nella Convenzione, tre anni più uno nel permesso), aveva incassato dalla concessionaria euro 250.000,00 quale corrispettivo per il diritto di superficie e aveva consegnato l'intera area. Nel luglio 2009 era intervenuto il fallimento della Angelo Cega s.p.a. e a seguito di tale evento il Comune, di concerto con la curatela, aveva deciso di proporre al socio di minoranza della Progetto Noli s.p.a., Cheope Engineering s.r.l., di ricapitalizzare la concessionaria e proseguire l'opera, il tutto a fronte dell'impegno della P.A. a discutere e valutare una parziale revisione della convenzione al fine di garantire il riequilibrio economico finanziario dell'operazione. Cheope Engineering s.r.l. aveva acquistato la totalità delle azioni del fallimento Angelo Cega s.p.a. e aveva ricapitalizzato la Progetto Noli s.p.a., per contro il Comune si era attardato per anni nell'esame delle condizioni per dar luogo al concordato riequilibrio e ciò benché in funzione della trattativa relativa al riequilibrio, nell'agosto del 2011, fosse stato effettuato un collaudo parziale che prevedeva una valorizzazione del cantiere per euro 2.999.589,09. Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle domande già svolte, concorrendo allo scopo l'ulteriore autonomo titolo costituito dall'accordo intercorso a seguito del fallimento della Angelo Cega s.p.a.,

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

nonché che, per effetto del citato collaudo, fosse dichiarato il diritto di superficie di Progetto Noli s.p.a. sull'area indicata in convenzione.

Le attrici affermavano anche che nella posa della tombinatura la tubazione aveva intersecato una sottostante fognatura abusiva del Comune e altri sovrastanti servizi di soggetti terzi, per evitare i quali la struttura prefabbricata era stata segata alla base e provvisoriamente mantenuta in loco a sostegno dello scavo. In data 20/5/2010 il Comune aveva chiesto alla Provincia di Savona un'autorizzazione in sanatoria. In data 2/7/2010 il P.M. aveva disposto il sequestro preventivo dell'intero cantiere per violazione di norme edilizie e paesaggistiche; in data 4/8/2010 il P.M. aveva disposto la restituzione parziale dell'area, condizionata alla realizzazione di alcuni interventi. Il Comune nel contempo aveva già deliberato di non spostare i sottoservizi e di procedere ad una variante idraulica di piano affidata all'ing. Desalvo che già aveva redatto il progetto idraulico originario del 2007, contestualmente l'ing. Desalvo aveva assunto il ruolo di direttore dei lavori in luogo dell'ing. Boca. Chiedevano pertanto che fosse accertata la responsabilità del Comune in ordine alla sussistenza della fognatura abusiva e di altri sottoservizi di proprietà di terzi nonché l'eventuale corresponsabilità dell'ing. Desalvo quale redattore del progetto idraulico esecutivo del 2007, in subordine che la fognatura e i sottoservizi venissero apprezzati quali fattori di squilibrio economico finanziario della convenzione, con conseguente diritto al riequilibrio, precisando che il danno ammontava ad euro 459.032,18.

Ancora evidenziavano le attrici che dopo l'approvazione della variante idraulica del 3/12/2010 redatta dall'ing. Desalvo, Progetto Noli aveva appaltato

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

alla Vallerga Costruzioni s.r.l. l'esecuzione dei lavori di completamento della tombinatura del rio Stradella che erano ripresi nel marzo del 2011, che il Comune di Noli aveva reso tali lavori più complessi e costosi, in quanto aveva chiesto la creazione di un by-pass "al fine di minimizzare i disagi nel periodo estivo", che necessitava la previa autorizzazione ANAS ed aveva ottenuto il rifacimento della fognatura di Via IV Novembre, del tutto estranea alla Convenzione (nella variante progettuale dell'Ing. Desalvo era stato infatti previsto solo l'abbassamento di quota del tratto terminale della fognatura - verso il mare - mentre il Comune aveva richiesto l'ammodernamento e sostituzione dell'intero tratto, sino a monte del cantiere ed esternamente allo stesso, sotto la Via IV Novembre). Essendo il rifacimento della fognatura estraneo alle opere convenzionalmente pattuite e estraneo alla variante, chiedevano che venissero quantificati i costi sostenuti da Progetto Noli spa e la condanna del Comune al loro pagamento.

Con riferimento alla dichiarazione di decadenza dalla convenzione di cui alla nota del Comune del 19/1/2012 le attrici rilevavano che: il nuovo progetto era stato realizzato nella misura dell'80% circa, sino alla sospensione dei lavori a causa della non pervenuta autorizzazione ANAS; il Comune, pur avendo comunicato a Progetto Noli il nulla osta in questione il 14/11/11, in data 15/11/11 aveva chiesto la ripresa dei lavori e il 17/11/11, "ravvisata l'urgenza di procedere a tutela della pubblica e privata incolumità", aveva diffidato la società; Progetto Noli aveva fatto presente la necessità di far assentire dalla Procura della Repubblica il progetto Desalvo e aveva depositato in data 9/12/2011 una prima istanza al P.M.; all'esito dell'ispezione da parte della P.G

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

del cantiere di via IV novembre del 16/12/2011, Progetto Noli aveva presentato seconda istanza autorizzativa il 19/12/2011, assentita dal P.M. in data 21/12/2011; nella stessa data aveva siglato con Vallerga Costruzioni srl accordo economico per la immediata ripresa dei lavori di completamento; il 19/1/2012 aveva ricevuto nota del Comune di Noli "volto alla dichiarazione di decadenza per inadempimenti del concessionario ed atti conseguenti".

L'addebito mosso a Progetto Noli era il mancato rispetto dei termini della convenzione e nella motivazione si evidenziava sostanzialmente il ritardo accumulato prima del fallimento della Angelo Cega s.p.a., per altro questione superata dalla novazione soggettiva avvenuta con la sostituzione della mandataria avvenuta su sollecitazione del Comune. Le altre considerazioni sopra esposte superavano ogni questione circa il ritardo successivo al fallimento. Chiedevano, pertanto, dichiararsi che il Comune non aveva diritto a richiedere la risoluzione della convenzione o a dichiararne la decadenza e fissarsi un termine giudiziale per l'adempimento a favore di Progetto Noli.

Le attrici riferivano anche che: in data 13/2/2012 Progetto Noli aveva presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. in cui si evidenziava che il 20/1/2012 aveva contestato gli addebiti mossi dal Comune e aveva invitato la Vallerga Costruzioni a rispettare gli accordi conclusi in data 21/12/2011 e quindi a riprendere i lavori; la Vallerga aveva dato risposta negativa e aveva rivendicato il possesso del cantiere; aveva quindi richiesto che previa nomina di CTU venisse ordinato alla società Vallerga di riprendere i lavori o di sgomberare immediatamente il cantiere; nel corso del procedimento cautelare si erano verificati una serie di fatti che rivelavano illecite trattative ingaggiate dal

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Comune, dalla società Vallerga e dal direttore dei lavori ing. Desalvo, un illecito accordo tra la società Vallerga e Massimiliano Cinoglossa, responsabile tecnico del Comune, la lesione del diritto di credito di Progetto Noli da parte dei convenuti e che giustificavano la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore Vallerga Costruzioni s.p.a. del contratto intercorso con quest'ultimo. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto predetto e la condanna della Vallerga Costruzioni s.r.l. al risarcimento del danno, nonché dichiararsi che il verbale 5/4/2012 a firma Cinoglossa e Vallerga Costruzioni s.r.l. costituiva un accordo fraudolento in danno della Progetto Noli con conseguente condanna del Comune di Noli, di Cinoglosssa e della Vallerga al risarcimento dei danni, dichiararsi che il direttore dei lavori ing. Desalvo – Staiges Ingeneria s.r.l. era receduto dall'incarico senza giusta causa e con modalità tali da recare danno a Progetto Noli, con condanna al risarcimento del danno e, infine, condannare il Comune, il geom. Massimiliano Cinoglossa, Vallerga Costruzioni s.r.l., l'ing. Roberto Desalvo al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto di credito di Progetto Noli s.p.a. nei diversi rapporti contrattuali separatamente intrattenuti.

Si costituiva il Comune di Noli che chiedeva respingersi le domande attoree e in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la risoluzione della convenzione per grave ritardo nell'adempimento e grave inadempimento. In particolare il Comune evidenziava che sussisteva grave ritardo nell'adempimento, tale da determinare l'applicazione di una penale superiore all'importo massimo previsto dall'art. 117, comma 3, d.P.R. 554/1999 (10% del valore del contratto, ovvero Euro 742.264,00), con conseguente risoluzione del contratto *ex lege*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

prevista dall'art. 117, c. 4, medesimo D.P.R. Inoltre sussisteva grave inadempimento consistente nell'esecuzione dei lavori dell'autorimessa in difformità al titolo consistite: nell'avvio dei lavori di realizzazione dell'autorimessa prima di ultimare le opere di messa in sicurezza del rio Stradella; nella realizzazione delle suddette opere di messa in sicurezza in difformità alle norme tecniche di costruzione; nella realizzazione della parete esterna della struttura dell'autorimessa ad una distanza inferiore alla fascia di rispetto di metri 3 dall'alveo del corso d'acqua, prevista dalla norma di piano di bacino; nell'avere con ciò causato il sequestro giudiziario dell'intero cantiere; nell'avere omesso di completare -anche a seguito del parziale dissequestro dell'area- le opere di messa in sicurezza del rio Stradella, obbligando la P.A. a fare fronte alla situazione di pericolo per la pubblica incolumità così causata mediante un provvedimento di esecuzione in danno ex art. 54, T.U.E.L.; nell'avere imposto alla P.A. di reperire i fondi necessari per sostituirsi alla concessionaria e provvedere al suddetto completamento sottraendoli ad altre importanti funzioni amministrative. Inoltre secondo il Comune sussisteva giusta causa di risoluzione del contratto in considerazione del fatto che la società Progetto Noli non possedeva i requisiti di qualificazione (attestazione SOA) necessari per l'esecuzione delle opere affidate in concessione.

A titolo di risarcimento dei danni il Comune chiedeva: euro 742.264,00 a titolo di penale contrattuale, euro 1.966,06 + 2.160,00 oltre IVA per le spese sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara, euro 68.582,00 per oneri sostenuti dal Comune per l'esecuzione in danno dei lavori di completamento del rio Stradella, euro 20.134,40 per le spese sostenute dal Comune per

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

"Affidamento incarico per progettazione, D.L., contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" relativo alle suddette opere, euro 3.672,00 comprese IVA e CPA per consulenze legali, euro 1.836,00 compresa IVA ed oneri previdenziali per consulenze tecniche, euro 16.900,00 oltre cassa previdenziale ed IVA al 20% per spese tecniche sostenute al fine delle attività di collaudo in corso d'opera.

Anche gli altri convenuti si costituivano.

La Vallerga Costruzioni s.r.l. chiedeva il rigetto delle domande attoree.

L'ing. Desalvo e la Staiges Ingegneria s.r.l. insistevano per il rigetto delle domande attoree.; chiedevano comunque di essere autorizzati a chiamare in causa la Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. per esser dalla stessa manlevati in caso di accoglimento delle domande attoree; in via riconvenzionale l'Ing. Desalvo chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali; in ogni caso chiedevano la condanna ex art. 96 c.p.c..

Il geom. Massimiliano Cinoglossa si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, nel caso di accoglimento di tali domande, di essere manlevato dalla UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A e dai sottoscrittori dei Lloyd's - Sindacato Markel, c/o MCS – Italian Underwriting s.r.l., di cui chiedeva l'autorizzazione a chiamarle in causa; in via riconvenzionale chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali; in ogni caso la condanna ex art. 96 c.p.c.

Autorizzate le chiamate si costituiva la Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. che chiedeva il rigetto delle domande proposte nei confronti dell'ing. Desalvo e della Staiges Ingegneria s.r.l. e, nel caso di accoglimento di tali domande,

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

l'accoglimento della domanda di garanzia nei limiti delle garanzie assicurative prestate con il contratto di assicurazione, nei limiti dei massimali e dedotte le franchigie, gli scoperti e i minimi non indennizzabili di cui alla polizza.

Anche la UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A si costituiva e, in via principale, negava l'operatività della polizza, in subordine chiedeva l'accoglimento delle domande del Cinoglossa nei limiti derivanti dall'applicabilità degli artt. II e XIII delle condizioni di polizza.

Del pari si costituivano Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori della polizza a 10242034D chiedendo in via principale il rigetto delle domande proposte dalle attrici nei confronti del geom. Cinoglossa e di quelle proposte da quest'ultimo nei loro confronti, in subordine limitare l'obbligo di indennizzo alla quota di responsabilità del Cinoglossa, limitare l'obbligo di indennizzo alla percentuale di cui all'art. 1910 c..c e nel limite massimo previsto dalla polizza.

All'udienza del 22/03/2013 le attrici modificavano le conclusioni rese in atto di citazione, chiedendo "*in via principale e di reconventio reconventionis dichiarare risolta e/o risolvere la convenzione 30.01.2007 intercorsa tra la società attrice Progetto Noli unipersonale e il Comune di Noli per fatto e colpa dell'Ente concedente, in concorso con i convenuti Vallerga Costruzioni srl e Massimiliano Cinoglossa; condannare il Comune di Noli a rifondere, ai sensi di legge e di convenzione, tutti i danni patiti e "patiendi" e gli indennizzi dovuti, nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, e comunque per la cifra non inferiore ad € 5.500.000,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal 30.01.2007 Condannare inoltre i convenuti Vallerga Costruzioni srl e Massimiliano Cinoglossa, in via solidale con il*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Comune di Noli, a rifondere a Progetto Noli S.p.A. il medesimo importo di condanna di cui al capo che precede; In via subordinata accogliersi le medesime domande formulate ai paragrafi 1,2,3,3 bis e 4 di citazione; in ogni caso: accogliersi la domanda di cui al paragrafo 5 di citazione; rigettarsi *la domanda di risoluzione e danni proposta dal Comune di Noli contro la società attrice, ed ogni altra connessa.*

Con sentenza n. 959 del 24/06/2014, il Tribunale di Savona rigettava le domande di parte attrice; dichiarava la risoluzione del contratto di concessione rep. numero 1123 del 30 gennaio 2007, avente ad oggetto "convenzione regolante la concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico a rotazione – di proprietà per residenti a realizzare nel sottosuolo dell'area pubblica del Comune di Noli con contestuale costituzione del diritto di superficie"; condannava parte attrice al pagamento a favore del Comune di Noli, a titolo di risarcimento danni, della somma pari ad euro 870.742,83; in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte dai convenuti geometra Cinoglossa e ingegner Roberto De Salvo, condannava parte attrice al pagamento a favore di geometra Cinoglossa e ingegner De Salvo, a titolo di risarcimento danni, della somma pari ad euro 10.000 per ciascuno; condannava parte attrice, al pagamento, a favore dei convenuti geometra Cinoglossa e ingegner Roberto De Salvo, ex art. 96 c.p.c., della somma di euro 1000 ciascuno; condannava parte attrice, al pagamento, a favore dei convenuti, delle spese legali comprensive dei subprocedimenti e della fase di reclamo che, liquidava per ciascuno, in euro 35.687,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre spese generali nella misura del

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

15%; condannava parte attrice, al pagamento, a favore dei terzi chiamati, delle spese legali complessive che, liquidava per ciascuno, in euro 17.843,50 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre spese generali nella misura del 15%".

Avverso tale sentenza proponevano appello Progetto Noli s.p.a. Unipersonale e la Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione.

Con un primo motivo rilevavano la nullità della sentenza in relazione alla specifica posizione di Cheope Engineering, s.r.l. in liquidazione, la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le conseguenze riflesse della nullità in punto di condanna spese. Secondo le appellanti il primo giudice aveva erroneamente condannato Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione al pagamento della penale e al risarcimento dei danni derivati dalla risoluzione della convenzione del 30/1/2007 intercorsa tra Progetto Noli s.p.a. ed il Comune nonché al pagamento delle somme di cui alle altre riconvenzionali e ciò benché nessuna delle parti in causa avesse chiesto la condanna di Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione. Era poi punitiva la condanna al pagamento delle spese di lite sotto il profilo del quantum, considerato che solo due convenuti avevano partecipato al sequestro in corso di causa e al relativo reclamo, che la difesa del Cinoglossa era uguale a quella del Comune e che i Lloyd's si erano costituiti tardivamente in sede di memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.

Con un secondo motivo lamentavano che il primo giudice aveva totalmente ignorato la domanda di risoluzione della convenzione proposta da Progetto Noli e la relativa richiesta risarcitoria, come pure la domanda di risoluzione del

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

contratto intercorso tra Progetto Noli e Vallerga Costruzioni s.r.l. e la correlata domanda di risarcimento danno, e che nemmeno aveva esaminato i punti 2, 3 bis, 4 e 5 dell'atto di citazione, considerando solo il n.3 e il n. 1 e equivocando il tenore di quest'ultimo. Infatti nel punto 1 dell'atto di citazione le società attrici avevano dedotto la violazione dell'iter formativo del contratto, dei progetti e del PEF finale con alterazione causale della convenzione del 30 gennaio 2007, mentre la sentenza impugnata aveva letto la domanda come se la Conferenza dei Servizi fosse stata la allegazione di un mero fatto sopravvenuto al contratto, idoneo a squilibrarlo; il problema posto, invece, era a monte e consisteva nella scorretta formazione del consenso. E anche nella memoria ex art. 183 n. 1 era stato dedotto che la progettazione esecutiva e le dichiarazioni dell'ing. Boca erano già l'effetto di un'alterazione causale del contratto, perché il dichiarante non sapeva e non poteva sapere che la procedura promossa dall'ente era sbagliata, essendo invece convinto di dover evadere le richieste dei diversi enti a PEF invariato.

A dire delle appellanti la sentenza era anche contraddittoria. Infatti il primo giudice aveva affermato che "*l'art. 26 comma 2, lett. c del d.P.R. 554/99 prevede, peraltro, che la relazione descrittiva del progetto definitivo riferisca in merito alla verifica sulle interferenze delle reti sotterranee con i nuovi manufatti*". Tale passaggio avrebbe dovuto condurre alla condanna del progettista idraulico, ing. Desalvo, come da domanda subordinata di parte attrice sub 3 di citazione e sub B3 di p.c. Inoltre il primo giudice aveva rilevato che "*dai documenti allegati si evince che la concessionaria era informata della presenza dei sottoservizi fin dalla primavera del 2007, mentre lavorava ai*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

progetti definitivo ed esecutivo (documento 23; comunicazioni risalenti al marzo 2007, con la quale la società Progetto Noli e la sua mandataria segnalavano la presenza dei sottoservizi nel sedime del Rio Stradella, richiedendo l'autorizzazione allo spostamento)"; osservavano però le appellanti che la convenzione era datata 30 gennaio 2007 e che, quindi, saltavano per illogicità manifesta tutti i passaggi successivi, in particolare l'affermazione del primo giudice secondo cui "*l'impresa concessionaria quindi doveva sapere dell'esistenza dei sottoservizi ed i relativi oneri erano contrattualmente a suo carico*".

Con un terzo motivo le appellanti lamentavano la implicita acritica ricezione della Sentenza Penale 10 ottobre 2013 (altrettanto impugnata) ed il conseguente acritico recepimento di fatti non provati in sede civile. Rilevavano le appellanti che, a fronte della sentenza penale prodotta dalla difesa del Comune in comparsa conclusionale, in sede di replica avevano prodotto l'atto di appello e avevano richiamato i verbali delle deposizioni testimoniali già prodotti nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. Evidenziavano che il primo giudice non aveva affermato espressamente di aver attinto alla sentenza penale, ma aveva espresso convincimenti fattuali senza indicare la fonte di prova. In particolare lamentavano che: 1) l'affermazione di pag.4 secondo cui "*la variante idraulica nel 2010 si è resa necessaria per superare gli errori commessi dalla concessionaria e dal suo direttore dei lavori in sede esecutiva*" era apodittica e "contra legem", oltre che contro il buon senso: uno sbaglio nell'esecuzione di un progetto può implicare il rifacimento dell'opera, non la redazione di un nuovo progetto, 2) la prescrizione della Provincia di Savona

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

non era "espressa" ma inespressa; 3) Progetto Noli non era presente e il Comune non aveva redatto l'atto formale ricognitivo previsto nella seduta deliberante 23.11.2007 dove l'indicazione era stata inserita; 4) la menzionata prescrizione non costituiva condizione di validità del titolo, 5) l'autorimessa non era stata realizzata a distanza inferiore di m.3; 6) la demolizione del lato base come soluzione provvisoria non era stata fatta senza approvazione dal Comune con apposito collaudo e relativa relazione, 7) non era mai esistito "*un progetto di sostituzione dei manufatti realizzati abusivamente*", 8) la Provincia non aveva mai "assentito" alla sostituzione di manufatti abusivi, bensì ad un progetto (DE SALVO 2010) diverso da quello in precedenza approvato (DE SALVO 2007), rilasciando sanatoria (permesso al mantenimento) sulla fognatura abusiva del Comune, non precedentemente censita; 9) Il CTU incaricato della Procura si era dimostrato non a conoscenza della fognatura e della domanda di sanatoria del Comune alla Provincia; 10) il Comune non era "pressato" ma "impegnato" a paralizzare l'operatività della concessionaria .

Con un quarto motivo rilevavano che in base alla normativa all'epoca vigente, in particolare gli artt. 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, 19 secondo comma, 19 secondo comma bis e 16 L. n. 109/1994, nonché l'art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quinquies L. 241/1990, il Comune e il RUP avrebbero dovuto: a) indire la gara sulla base del progetto preliminare presentato dalla Angelo Cega spa (come in concreto avvenuto); b) aggiudicare l'opera e la concessione di parcheggio a rotazione ad esito della gara (come in concreto avvenuto); e) convocare la conferenza dei servizi, facendovi partecipare l'aggiudicatario a titolo informativo, sulla base del menzionato progetto preliminare; f) far

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

confluire tutte le osservazioni e prescrizioni delle PPAA coinvolte nel redigendo progetto definitivo; g) validare il progetto definitivo così ottenuto e lo schema di convenzione, tramite delibera consiliare; h) stipulare la convenzione; i) consegnare l'area definitivamente assentita.

Per contro il rapporto si era svolto con altra tempistica e cioè: a) proposta Angelo Cega spa / gara / aggiudicazione / costituzione società di progetto; b) "validazione" di c.d. "progetto definitivo" e stipula convenzione (30.01.2007); c) indizione e istruttoria conferenza di servizi; d) modificazione del progetto approvato in convenzione; e) rilascio del permesso di costruire (30.11.2007).

In particolare evidenziavano che la convenzione del 30 gennaio 2007 costituiva un contratto perfetto ed in nessuna parte prevedeva la necessità di indire una futura Conferenza dei Servizi.

Invece la Conferenza dei Servizi era iniziata circa quattro mesi dopo la stipula della convenzione e si era conclusa con una delibera di approvazione della modifica dell'Accordo di Programma e con mandato al Comune di rilasciare il provvedimento finale ricognitivo per il sub comparto A1 di recepimento delle prescrizioni indicate nei pareri e/o nulla osta pervenuti nel corso del procedimento concertativo ovvero permesso di costruire ivi compresa l'autorizzazione paesistico ambientale. Il Comune non aveva rilasciato il provvedimento finale ricognitivo ed aveva emesso un permesso di costruire privo di qualsiasi contenuto ricognitivo. E ciò benché la Conferenza dei Servizi avesse inciso direttamente sulla progettazione esecutiva comportando, tra l'altro, maggiori costi.

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Precisavano le appellanti che nel permesso di costruire si affermava: "*visto il testo di modifica dell'Accordo siglato in pari data della conferenza dei servizi deliberante (23/11/2007) che, insieme al verbale di conferenza dei servizi, e' parte integrante e sostanziale del procedimento di approvazione del presente atto*" ed osservavano che la Conferenza dei Servizi aveva prescritto al Comune di redigere l'atto ricognitivo finale, non di ricordare semplicemente che c'era stata una conferenza. A dire delle appellanti il passaggio "*procedimento di approvazione del presente atto*" aveva valore interno, mentre l'atto ricognitivo avrebbe riguardato l'efficacia esterna del permesso. Il che demoliva l'"adagio" della sentenza impugnata (a sua volta riflesso della sentenza penale) secondo cui sarebbe stata violata la prescrizione data in sede di conferenza dei servizi, prescrizione che secondo il primo giudice costituiva condizione di validità del titolo edilizio.

Con un quinto motivo le appellanti sostenevano l'illegittimità del rigetto dell'istanza di riequilibrio presentata il 6.4.2009 da Progetto Noli.

Rilevavano le appellanti che, come già evidenziato, l'art.19 comma II bis L.109/94 prevedeva il diritto soggettivo al riequilibrio in caso di squilibrio determinato da variazioni apportate dall'Amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di specie la Convenzione 30 gennaio 2007 non aveva previsto Conferenze di Servizi; la successiva Conferenza di Servizi aveva inciso sulla Convenzione, di cui la progettazione cd. "definitiva" ed il cronoprogramma facevano parte integrante, modificandola "de facto" benché l'art.19 L.109/94 prevedesse che il contratto di concessione dovesse avere la forma scritta bilaterale. Ancora osservavano le appellanti che il RUP nel rigettare l'istanza avrebbe potuto far

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

riferimento ad una accettazione tacita solo se avesse esplicato l'errore procedimentale che aveva intaccato la convenzione, non potendosi presumere che la controparte avesse accettato una cosa che non sapeva. E sul punto la sentenza era lacunosa avendo semplicemente motivato che il rigetto dell'istanza di riequilibrio da parte del Comune era un atto dovuto.

Con un sesto motivo sostenevano nuovamente che successivamente al fallimento della società Angelo Cega S.p.A. era intervenuto un accordo tra il Comune e Progetto Noli S.p.A. per il riequilibrio della convenzione e a sostegno di tale assunto invocavano il parere dell'avv. Vallerga del 19 maggio 2010, evidenziando che fra i documenti che Progetto Noli avrebbe dovuto produrre vi era anche una bozza di novazione della convenzione. Il Comune, per altro si era mosso in senso diverso rispetto a quanto suggerito, avendo de facto acquisito il contratto di avvalimento tra Cheope Engineering s.r.l. e Cremonesi Costruzioni s.r.l. e de facto sovrainteso al collaudo parziale dell'agosto 2011 sulla valorizzazione dell'eseguito.

Con un settimo motivo riguardante un terzo disconoscimento dello squilibrio con riferimento al rinvenimento di una fognatura abusiva del Comune, la domanda in sanatoria presentata dall'Ente convenuto alla Provincia di Savona, la variante in corso d'opera e la concessione in sanatoria, le appellanti censuravano la sentenza impugnata in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, un progetto in variante non poteva essere ricondotto ad un errore esecutivo della direzione lavori.

Rilevavano che un'istanza in sanatoria volta al mantenimento della struttura abusiva rinvenuta era una determinazione autonoma e diversa rispetto al

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

semplice rinvenimento del manufatto che poteva anche essere semplicemente demolito e che il passaggio della sentenza impugnata "(doc. 23; comunicazioni risalenti al marzo 2007, con le quali la società Progetto Noli e sua mandataria segnalavano la presenza di sottoservizi nel sedime di rio Stradella, richiedendone l'autorizzazione allo spostamento)" implicava che se il Comune avesse voluto mantenere allora la propria fognatura avrebbe dovuto in allora richiederne la sanatoria alla Provincia.

Dalla comunicazione della Provincia di Savona del 25/5/2010 indirizzata al Comune emergeva che quest'ultimo in data 20/5/2010 aveva presentato istanza alla Provincia per ottenere la concessione in sanatoria per il mantenimento della tombinatura esistente realizzata in corrispondenza di via XXV aprile. Risultava poi che in data 1/10/2010 il Comune aveva trasmesso alla Provincia di Savona il progetto di variante in corso d'opera – sistemazione idraulica rio Stradella, allegando la progettazione elaborata dall'ing. Desalvo per conto della Progetto Noli e che la Provincia aveva accolto la sanatoria e la variante.

A dire dell'appellante la sentenza impugnata al riguardo aveva richiamato la convenzione nella parte in cui erano preventivati i costi complessivi per i sottoservizi che si accollava la concessionaria, ma le due situazioni non potevano essere confuse: "nella prima (ritrovamento di un sottoservizio che non implica riprogettazione) siamo ancora all'interno dei parametri della convenzione; nella seconda (ritrovamento di sottoservizio che implica riprogettazione) siamo invece già al di fuori dell'equilibrio causale del contratto, e già nell'ambito di una sua necessaria (per via della sanatoria) modificazione e riequilibrio ex art. 19 comma 2 bis L. 109/94".

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Peraltro sottolineavano che la stessa sentenza impugnata collocava il rinvenimento della fognatura in epoca successiva alla convenzione.

Ritenevano poi che i "sottoservizi" in ambito convenzionale fossero i sottoservizi di "terzi" (Telecom, Enelgas, altri sottoservizi abusivi di terzi, pure in concreto intercettati) non sottoservizi fognari di proprietà e utilizzo esclusivo del medesimo concedente.

Con specifico riferimento alla differenza di costo fra il progetto esecutivo idraulico dell'ing. Desalvo 2007 e il progetto esecutivo idraulico dell'ing. Desalvo 2010, che era stata oggetto di un ATP promosso da Progetto Noli, rilevavano che le risultanze della CTU espletata in tale procedimento non erano spendibili in quanto il CTU ing. Feltri aveva sbagliato i progetti da raffrontare.

Con il motivo settimo bis riguardante "la ripresa dei lavori nel marzo 2011 dopo il dissequestro parziale condizionato della Procura della Repubblica e dopo la concessione in sanatoria al Comune di Noli da parte della Provincia di Savona, il collaudo parziale di cantiere- l'ordine di servizio n. 4, l'istanza di Progetto Noli di ispezione di Polizia Giudiziaria (16 dicembre 2011) - il decreto di accoglimento del Pubblico Ministero di rettificazione del provvedimento di dissequestro (21 dicembre 2011" le appellanti riferivano le seguenti circostanze: 1) nel marzo 2011 la Progetto Noli aveva commissionato alla Vallerga Costruzioni i lavori di completamento della tombinatura dopo il dissequestro parziale da parte del P.M. e la sanatoria, 2) tale appalto, non formalizzato, aveva comportato per la committente un esborso di complessivi euro 236.333,92, 3) l'ing. Desalvo/Staiges s.r.l. aveva assunto la veste di nuovo direttore dei lavori in luogo dell'ing. Boca, 4) in data 17/11/2011 il RUP

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Cinoglossa aveva emesso un ordine di servizio che, richiamato un precedente ordine di servizio del 22/3/2011 con cui era stata disposta l'immediata ripresa dei lavori di completamento della messa in sicurezza idraulica del rio Stradella in conformità a quanto autorizzato dalla Provincia, considerato che i lavori erano regolarmente ripresi per poi essere sospesi per la stagione estiva e nuovamente ripresi nel mese di settembre e che, al fine di ridurre i disagi per la viabilità pubblica, era stato progettato un by pass nell'area di cantiere per il quale era stata richiesto il nulla osta dell'ANAS, nulla osta pervenuto in data 25/10/2011 anticipato via fax, vista la nota del 14/11/2011 rimasta inevasa, ritenuta l'urgenza di completare i lavori di rifacimento della tombinatura in conformità al progetto idraulico predisposto dall'ing. Desalvo, disponeva l'immediata ripresa dei lavori e comunque non oltre cinque giorni dalla data odierna.

Secondo le appellanti anche i maggiori costi e gli ulteriori ritardi di cui al paragrafo 5 dell'atto di citazione rientravano, pertanto, nel meccanismo di riequilibrio dovuto ai sensi dell'art. 19, seconda parte, L. 109/94.

Affermavano poi che il provvedimento dell'ANAS era pervenuto al Comune solo il 14/11/201, che tra tale data e la dichiarazione di risoluzione della convenzione in data 13/1/2012 si era innestata la problematica della regolarizzazione rispetto al provvedimento di dissequestro parziale condizionato emesso dalla Procura della Repubblica; il che, considerate anche le festività natalizie, toglieva ogni giustificazione alla dichiarazione di risoluzione del 13/1/2012.

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Con un ottavo motivo riguardante gli illeciti dei convenuti le appellanti sostenevano che l'esistenza di trattative occulte tra il Comune e i fornitori della Progetto Noli era dimostrata dalla mail dell'ing. Desalvo del 2 febbraio 2012, dal fatto che il Comune aveva stipulato con la Vallerga Costruzioni s.r.l. un contro-contratto in danno dell'originaria committente.

Significativo era anche quanto evidenziato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e quanto accaduto nel corso del suo svolgimento.

Per contro la sentenza impugnata aveva ritenuto normale il sondare auspicate infedeltà personali e contrattuali di fornitori e professionisti, il correlarsi con loro e il concertarsi in danno alla concessionaria e lo stipulare con lo stesso appaltatore un contro contratto.

In particolare evidenziavano le appellanti che vi era stata un'induzione all'inadempimento da parte del Comune che si era integrata nell'approfittamento dell'affidamento che Progetto Noli, avendo versato euro 54.047,85 a Vallerga s.r.l., aveva riposto nella prosecuzione dei lavori.

Nell'ambito del motivo in esame le appellanti invocavano i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Con un nono motivo, dopo aver dato atto della produzione di alcuni documenti che non avevano potuto depositare in primo grado, evidenziavano che Progetto Noli era una società più fragile rispetto alle società commerciali di diritto comune, in quanto per legge e statuto era una società di scopo e non poteva avere altri ricavi se non quelli previsti nella Convenzione del 30 gennaio 2007.

E proprio per tale ragione il danno derivante dalla risoluzione della convenzione per colpa del concedente non poteva che consistere nel totale

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

dello stato patrimoniale passivo che, nell'ultimo bilancio depositato il 31/12/2013, era pari ad euro 5.323.743,00. A tale somma doveva essere aggiunta la penale contrattuale ex art. 18 della convenzione ammontante ad euro 440.660,72.

Ancora osservavano le appellanti che con la risoluzione della Convenzione il Comune acquisiva il valore delle opere eseguite da progetto Noli pari ad euro 3.016.032,84 secondo la valorizzazione di bilancio o euro 2.999.589,09 secondo la valorizzazione del Comune. Il primo giudice aveva fatto acquisire gratuitamente al Comune il valore delle opere eseguite. Pertanto la sentenza impugnata doveva comunque essere riformata prevedendo la ripetizione dell'importo versato per il diritto di superficie pari ad euro 250.000,00 oltre interessi e un indennizzo per le opere eseguite indicate dal Comune in euro 2.999.589,09 oltre interessi e rivalutazione dal 20/8/2011.

Rilevavano anche che la quantificazione del danno riconosciuto al Comune era contestata, precisando che il Comune nel procedimento per ATP aveva rinunciato all'accertamento specifico sull'ammontare dei costi dell'esecuzione amministrativa in danno.

Con un decimo motivo censuravano la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il danno non patrimoniale al Desalvo e al Cinoglossa.

Infine le appellanti rilevavano che dopo il deposito della sentenza, che non aveva condannato Progetto Noli alla restituzione dell'area, il Comune si era appropriato dell'area senza neanche notificare un precetto e, in via interinale, chiedevano la reintegrazione del possesso ai sensi dell'art. 704 comma 1 cp.c.

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Si costituiva il Comune di Noli che resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto; inoltre rilevava l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di condanna del Comune di Noli al pagamento a titolo di restituzione ed indennizzi dell'importo di Euro 3.594.474,76 e l'infondatezza nel merito di tale domanda. Infine riproponeva, anche come appello incidentale, gli ulteriori profili di inadempimento prospettati in primo grado a sostegno della domanda risolutoria, sui quali il Tribunale non si era pronunciato ritenendoli assorbiti. In particolare evidenziava la carenza di attestazione SOA in capo a Progetto Noli, la carenza dei requisiti di consistenza patrimoniale previsti dalla legge per i concessionari di opere pubbliche, l'obbligo di Progetto Noli S.p.A. di sgomberare le aree di cantiere, l'insussistenza, in conseguenza della risoluzione, di qualsivoglia diritto di superficie.

Si costituivano anche gli altri convenuti Vallerga Costruzioni s.r.l., Desalvo Roberto, Staiges Ingegneria s.r.l. e Massimiliano Cinoglosso che resistevano all'appello e ne chiedevano il rigetto.

Ugualmente si costituivano i terzi chiamati UCA Assicurazioni Spese Legali e Peritali s.p.a. Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. e Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori della polizza a 10242034D.

All'udienza dell'1/4/2015 le appellanti rinunciavano alla domanda di reintegrazione immediata nel possesso.

Con ordinanza in data 11/11/2015 veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni; la causa veniva poi più volte rinviata stante la

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

pendenza di trattative, inoltre le appellanti rinunciavano agli atti nei confronti di alcuni degli appellati.

Con atto depositato in data 18/6/2021 interveniva ex art. 111 terzo comma c.p.c. Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10242034D.

Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23/6/2021 le parti davano atto che l'accordo non era stato raggiunto e veniva quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Con provvedimento del 30 settembre 2021, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 83 commi 6 e 7 d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020 e succ. mod., che prevedono la possibilità dello svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, veniva confermata l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante il deposito telematico di tali note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta", assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte. Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è poi stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini di legge per gli atti defensionali finali.

.*.*.*.*.

Preliminarmente vanno esaminate le posizioni di quei soggetti nei cui confronti e' intervenuta la rinuncia agli atti da parte delle appellanti.

Ora in data 17/3/2017 e' stata depositata dal difensore delle appellanti dichiarazione di rinuncia agli atti a spese compensate nei confronti di Desalvo

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Roberto, Staiges Ingegneria s.r.l. e Unipol Sai Assicurazione s.p.a. sottoscritta dal liquidatore della Progetto Noli s.p.a. in liquidazione e dal liquidatore della Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione.

In data 2/4/2017 veniva depositata telematicamente dal difensore di Desalvo Roberto e Staiges Ingegneria s.r.l. atto di accettazione a spese compensate di tale rinuncia e atto di rinuncia agli atti a spese compensate dei soggetti predetti nei confronti di Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. sottoscritta da Desalvo in proprio e quale rappresentante legale della Staiges Ingegneria s.r.l..

In data 31/3/2017 l'avv. Franco Aglietto, difensore della Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., munito dei relativi poteri (v. procura a margine della comparsa di costituzione in appello), depositava dichiarazione di accettazione a spese compensate della rinuncia agli atti da parte di Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione e Progetto Noli s.p.a, nonché di accettazione a spese compensate della rinuncia agli atti da parte di Desalvo Roberto e Staiges Ingegneria s.r.l.

Pertanto relativamente al rapporto tra Progetto Noli s.p.a. in liquidazione e Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione da una parte e Desalvo Roberto, Staiges Ingegneria s.r.l. dall'altra va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. Ugualmente va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. relativamente al rapporto tra Desalvo Roberto e Staiges Ingegneria s.r.l. da una parte e Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. dall'altra.

In data 3/4/2017 e' stata depositata dal difensore delle appellanti dichiarazione di rinuncia agli atti a spese compensate nei confronti di Vallerga Costruzioni s.r.l. sottoscritta dal liquidatore della Progetto Noli s.p.a. in liquidazione e dal

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

liquidatore della Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione. Tale rinuncia e' stata accettata a spese compensate dall'avv. Levati, difensore della Vallerga Costruzioni, munito dei relativi poteri (v. procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado). Anche relativamente al rapporto tra Progetto Noli s.p.a. in liquidazione e Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione. da una parte e Vallerga Costruzioni s.r.l. dall'altra va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.

La causa prosegue, quindi tra le appellanti, gli appellati Comune di Noli, Cinglossa Massimiliano e le terze chiamate dal Cinoglossa.

Ciò posto, in linea logica va in primo luogo evidenziato che, come lamentano le appellanti nel secondo motivo di appello, effettivamente il primo giudice non si e' pronunciato in ordine alla domanda di risoluzione proposta dalle attrici all'udienza del 22/3/2013. Invero nella sentenza si afferma che parte attrice ha agito in giudizio per sentir accertare che le maggiori opere concordate dal Comune di Noli in conferenza dei Servizi vanno rimborsate avendo generato uno squilibrio economico finanziario ammontante ad euro 1.299.427,74 e che il Comune di Noli ha proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 c.c La sentenza prosegue affermando che la domanda attrice deve essere rigettata e accolta quella proposta dal convenuto Comune di Noli in via riconvenzionale. Mancando qualsiasi riferimento alla domanda di risoluzione proposta dalle attrici all'udienza del 22/3/2013, anche nella restante parte motiva, risulta evidente che il rigetto della domanda di parte attrice riguarda unicamente la domanda di rimborso delle maggiori opere che hanno determinato uno squilibrio

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

economico finanziario, unica domanda menzionata dal primo giudice. Si rende pertanto necessario procedere all'esame della domanda di risoluzione proposta dalle odierne appellanti.

Ora ritiene la Corte che non siano ravvisabili i profili di nullità prospettati dal Comune in relazione a tale domanda.

In primo luogo non sussiste incertezza circa il soggetto che l'ha proposta, posto che nella nota allegata al verbale dell'udienza del 22/3/2013 si precisa che detta nota e' depositata nell'interesse di entrambe le attrici, ragion per cui la domanda contenuta nella nota deve ritenersi necessariamente proposta da entrambe le attrici. Che poi la Cheope Engineering s.r.l. non sia legittimata a proporre tale domanda in quanto trattasi di soggetto che e' socio della Progetto Noli, ma che in alcun modo e' parte del rapporto intercorso tra la Progetto Noli ed il Comune in virtù della Convenzione del 30/1/2007, e' circostanza che comporta per la sola Cheope Engineering s.r.l. l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva, ma non incide sulla validità della domanda di risoluzione proposta dalla Progetto Noli.

In particolare circa il difetto di legittimazione attiva della Cheope Engineering s.r.l. va evidenziato che ai sensi dell'art. 37 quinquies comma 1 Legge 11/02/1994 n. 109, *"Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile……. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto". Il comma 1 ter prevede poi che: "*la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente*". Da tale normativa, presente anche nel Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 156, emerge chiaramente che la società di progetto, sostituendosi all'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente, e' l'unico soggetto titolare del rapporto oggetto della convenzione e, come tale, l'unico soggetto legittimato a far valere diritti fondati su di essa, così come e' l'unico soggetto nei cui confronti l'amministrazione può agire per vantare diritti derivanti dalla convenzione. E a nulla rileva che la Cheope Engineering s.r.l., a seguito del fallimento della Angelo Cega s.r.l. abbia acquisito dal fallimento le quote della Progetto Noli di proprietà della società fallita, posto che si tratta unicamente di un mutamento all'interno della compagine sociale che non incide certo sulla titolarità del rapporto con il Comune di Noli, nemmeno rilevando che quest'ultimo possa aver in qualche modo favorito il detto subentro, anche raggiungendo un accordo sul punto come sostenuto dalle appellanti.

Egualmente deve escludersi la nullità della domanda di risoluzione per l'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che dovrebbero costituirne il fondamento, posto che la domanda di risoluzione, per come proposta, non può che basarsi sugli stessi fatti che inizialmente sono stati posti a fondamento della domanda di adempimento. Né e' fondata la tesi del Comune secondo cui la domanda di risarcimento danni proposta unitamente a

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

quella di risoluzione sarebbe inammissibile; infatti secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale la parte che, pur avendo introdotto il giudizio per chiedere l'adempimento, riveda la propria scelta e successivamente formuli la domanda di risoluzione del contratto può affiancare alla domanda di risoluzione non solo quella di restituzione ma anche quella di risarcimento del danno (v. Cass. Sez. U. n. 8510/2014 e Cass. n. 16682/2018).

Nel merito ritiene la Corte che la domanda di risoluzione proposta da Progetto Noli sia infondata.

Invero quanto alle modifiche che si sono rese necessarie a seguito della Conferenza dei Servizi, occorre rilevare che certamente detta Conferenza dei Servizi ha avuto luogo dopo la stipula della convenzione del 30 gennaio 2007. Peraltro, anche a voler ritenere che si sia trattato di un iter non regolare, come argomentano gli appellanti nell'ambito del quarto e del quinto motivo di appello, comunque non può ritenersi provato che in seguito a dette modifiche si siano determinati maggiori costi per la realizzazione dell'opera e tali da determinare uno squilibrio economico finanziario.

In proposito va innanzitutto considerato che lo stesso ing. Boca, rappresentante legale della Angelo Cega s.p.a e soggetto che ha redatto sia il progetto definitivo che il progetto esecutivo, in occasione della riunione della Conferenza dei Servizi di natura istruttoria in data 1/3/2007 ha dichiarato che nell'elaborazione del progetto definitivo – esecutivo sono state apportate lievi modifiche secondo le prescrizioni indicate dai Vigili del Fuoco, dalla Provincia di Savona settore viabilità per l'innesto con S.P. n. 1 Aurelia e dal Comune per la sistemazione in superficie. Particolarmente significativo e' poi il fatto che

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

nella relazione generale del progetto esecutivo redatto dall'ing. Boca del 27 novembre 2007 si afferma: "*Lo sviluppo della progettazione esecutiva ha evidenziato la necessità di apportare alcune variazioni, peraltro non significative, al progetto definitivo approvato dal Comune di Noli lo scorso mese di dicembre, al fine di ottenere (già in sede di variante all'accordo di programma urbanistico) le autorizzazioni di legge da parte:*

dei VV.FF. in merito alla sicurezza antincendio delle autorimesse;

della Provincia di Savona in merito alle modifiche viabilistiche;

della Provincia di Savona in merito alla messa in sicurezza idraulica del Rio Strabella;

della Soprintendenza ai beni archeologici della Liguria, in merito alla possibilità di effettuare gli scavi;

della Soprintendenza ai beni paesaggistici della Liguria, in merito all'inserimento del progetto nel contesto paesistico."

E che le variazioni apportate al progetto a seguito della Conferenza dei Servizi non fossero significative e' circostanza che trova puntuale e rilevante conferma nel fatto che il piano economico-finanziario allegato alla convenzione prevede una spesa a carico della concessionaria di euro 7.423.000,00, per oneri di "*appalto, sicurezza, finiture urbanistiche"* (oltre ad euro 250.000,00 a titolo di "*corrispettivo per il diritto di superficie*"; Euro 52.000,00 per "*spese assicurative"*; Euro 405.000,00 per "*spese tecniche"*, costi di gestione e consulenza, così per complessivi Euro 8.130.000,00) e il progetto esecutivo che, come si e' detto, ha recepito le variazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi, prevede una spesa per la costruzione delle opere a carico della

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

concessionaria di euro 7.422.640,00, sostanzialmente corrispondente ai costi di costruzione previsti nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione.

Ne' può ritenersi che le dichiarazioni rese dall'ing. Boca e le risultanze del progetto esecutivo di cui si e' detto siano dipese dalla convinzione del progettista di dover evadere le richieste formulate dai vari enti in sede di Conferenza dei Servizi senza modificare il piano economico finanziario, come sostenuto da parte appellante nel secondo motivo d'appello. In primo luogo l'assunto non e' stato affatto provato; non solo, e' smentito dal tenore della relazione generale del progetto esecutivo (se le variazioni avessero effettivamente comportato un aumento significativo dei costi il progettista, quand'anche fosse stato convinto di non dover modificare i costi rispetto a quanto previsto nel piano economico finanziario, non avrebbe comunque dichiarato una circostanza non veritiera affermando che le variazioni non erano significative). In ogni caso si tratterebbe di un errore in cui e' incorso il progettista e che non può essere fatto ricadere sul Comune.

Non depone poi a favore dell'appellante il fatto che l'istanza per la rimodulazione dell'equilibrio economico finanziario della concessione e' stata presentata il 6 maggio 2009 e, quindi, quasi un anno e mezzo dopo la redazione del progetto esecutivo, tra l'altro quando la concessionaria aveva già stipulato numerosi contratti preliminari di vendita, incassando le relative caparre, e quando il socio di maggioranza della società Progetto Noli, Angelo Cega S.p.A. era già stata posta in liquidazione per poi esser dichiarata fallita con sentenza del 23/07/2009 (doc.16).

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Per completezza si evidenzia ancora che nell'istanza presentata il 6 maggio 2009 la Progetto Noli, oltre al riequilibrio per le opere di cui si e' già detto (voci A1 e A2 dell'istanza) ha richiesto il riequilibrio anche per le maggiori opere richieste dal Comune di Noli a seguito della definizione del contenzioso con il Condominio Bellavista, per le maggiori opere consistite nella sistemazione provvisoria della rampa carraia per il collegamento via IV novembre con la zona antistante la ex galleria ferroviaria e per le spese di progettazione e direzione dei lavori.

Anche in relazione a tali voci l'istanza di riequilibrio non può dirsi giustificata. Invero, quanto alle maggiori opere realizzate a seguito della definizione del contenzioso con il Condominio Bellavista e' vero che, come documentato dal Comune, la Progetto Noli S.p.A., ha stipulato con il predetto condominio e con il Comune di Noli una transazione con cui si è impegnata a realizzare "*a propria cura e spese"* alcuni interventi edilizi a vantaggio del Condominio, mentre il Comune si e' impegnato ad autorizzare detti interventi edilizi, consentendo le necessarie modifiche al progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione del parcheggio oggetto della convenzione con Progetto Noli s.p.a., senza alcun aggravio di costo. Quanto alla sistemazione provvisoria della rampa carraia per il collegamento via IV novembre con la zona antistante la ex galleria ferroviaria, il Comune ha tempestivamente asserito nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado che "l'esigenza di procedere alla sistemazione predetta è sorta in quanto la società Progetto Noli, nelle fasi di approntamento del cantiere, ha occupato un terreno di proprietà privata, adibito a parcheggio, il ché ha reso necessario garantire ai legittimi

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

proprietari l'accesso all'area antistante l'ex galleria", sul punto Progetto Noli, benché fosse suo onere, nulla ha argomentato. Infine la non spettanza di un riequilibrio per tutte le opere predette esclude che possa esser riconosciuto un riequilibrio per le relative spese di progettazione e direzione lavori.

E' poi vero che Progetto Noli nel punto 2 dell'atto di citazione ha sostenuto che la pretesa di ottenere l'importo di cui all'istanza di riequilibrio troverebbe un suo autonomo titolo in un accordo intercorso con il Comune a seguito del fallimento della Angelo Cega s.p.a. e che tale profilo non e' stato esaminato dal primo giudice, come lamentato nel secondo motivo di appello. L'assunto e' però infondato.

Invero già secondo la prospettazione della Progetto Noli deve escludersi che tra quest'ultima ed il Comune sia intervenuto l'asserito accordo, posto che Progetto Noli afferma che, a seguito del fallimento della Angelo Cega s.p.a., il Comune avrebbe proposto al socio di minoranza della Progetto Noli s.p.a., Cheope Engineering s.r.l., di ricapitalizzare la concessionaria e proseguire l'opera, il tutto a fronte dell'impegno della P.A. a discutere e valutare una parziale revisione della convenzione al fine di garantire il riequilibrio economico finanziario dell'operazione; si prospetta quindi non l'assunzione da parte del Comune dell'impegno a riconoscere il richiesto riequilibrio, ma un impegno a valutare la questione. In ogni caso Progetto Noli a dimostrazione dell'accordo invoca unicamente il parere del legale del Comune che, come tale, e' certamente inidoneo a valere come impegno del Comune a riconoscere il riequilibrio, a prescindere da ogni altra considerazione in merito al contenuto di tale parere. Che poi il Comune possa aver ritenuto opportuna e preferibile la

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

soluzione di sostituire l'impresa esecutrice fallita e la ricapitalizzazione di Progetto Noli da parte del socio di minoranza della Progetto Noli s.p.a., Cheope Engineering s.r.l. e' circostanza da cui non e' certo possibile desumere l'asserito accordo, in particolare, l'impegno del Comune a riconoscere il riequilibrio richiesto.

L'insieme delle considerazioni ora svolte permettono di escludere un inadempimento del Comune sotto il profilo del mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio presentata da Progetto Noli in data 6 maggio 2009, e di affermare, quindi, l'infondatezza del secondo motivo di appello nella parte in cui argomenta in ordine alle ragioni per cui, nonostante le modifiche richieste dalla Conferenza dei servizi. e' stato presentato un progetto esecutivo con PEF invariato, nonché del quinto e sesto motivo.

Progetto Noli nell'atto di citazione di primo grado ha imputato al Comune anche la responsabilità in ordine alla esistenza di una fognatura abusiva di proprietà dello stesso e di altri sottoservizi di proprietà di terzi e con l'atto di appello ha impugnato, mediante il settimo motivo, la sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità del Comune. Anche tale motivo e' infondato e deve quindi escludersi l'inadempimento del Comune in relazione alla fognatura e ai sottoservizi di terzi.

Invero, come già messo in evidenza dal primo giudice, l'art. 26 comma 2, lett. e, del d.P.R. 554/99 dispone che "*la relazione descrittiva del progetto definitivo riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti*". Ne consegue che Progetto Noli era tenuta ad accertare la presenza di sottoservizi che potevano interferire con la

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

realizzazione dell'opera, compresi quelli di proprietà del Comune, non prevedendo la norma alcuna distinzione tra sottoservizi di terzi e sottoservizi dell'ente concedente.

Inoltre la convenzione fa specifico riferimento alle "*opere necessarie alla eventuale riorganizzazione delle reti dei sottoservizi interessati dai lavori e tombinatura del Rio Stradella*", circostanza che dimostra non solo che la Progetto Noli era a conoscenza della presenza di sottoservizi che potevano interferire con la tombinatura del rio, ma anche che le opere necessarie per la riorganizzazione dei sottoservizi interessati dai lavori di tombinatura del Rio Stradella e la stessa tombinatura del Rio Stradella erano espressamente ricomprese nelle opere da realizzare in base alla convenzione, come pure evidenziato dal primo giudice.

Ulteriore conferma del fatto che la concessionaria fosse a conoscenza della presenza dei sottoservizi nel rio Stradella, compresa la rete fognaria del Comune, e che l'intervento riguardante detti sottoservizi come pure la tombinatura del rio fossero previsti nell'ambito della convenzione e' poi costituita dalla nota del 13 marzo 2007 che Progetto Noli ha inviato al Comune. In tale nota, avente per oggetto *"richiesta di autorizzazione allo spostamento dei sottoservizi esistenti in modo da renderli compatibili con il progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10 gennaio 2007*", infatti, si fa riferimento allo *spostamento tubazione acquedotto di sorgente proveniente dall'interno della galleria ferroviaria - spostamento della rete idranti di auto-irrigazione del verde pubblico - spostamento delle piante attualmente presenti sulle aiuole - scavo fino al*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

raggiungimento della copertura del rio Stradella per la determinazione esatta dell'inclinazione e per la determinazione dell'influenza, del corso del canale, con la realizzazione dei diaframmi in cemento armato, operazione assolutamente necessaria per le determinazioni del progetto esecutivo – spostamento di due condotte posizionate all'interno del canale (tubazioni gas agli stabilimenti balneari ?) — spostamento rete fognaria del Comune posizionata nel canale. Né può negarsi la valenza probatoria di tale nota in quanto successiva alla stipula della convenzione. Infatti se fosse vero che la Progetto Noli, al momento della stipula della convenzione non era a conoscenza dei sottoservizi e, in particolare, dell'esistenza di un fognatura comunale nel rio Stradella che doveva essere oggetto di una tombinatura a carico di Progetto Noli, non si potrebbe comprendere perché quest'ultima, anziché dolersi della loro presenza rappresentando la necessità di sostenere ulteriori costi non considerati in sede di convenzione, abbia invece richiesto l'autorizzazione allo spostamento dei sottoservizi, tra cui la fognatura, evidenziando che si trattava di operazioni necessarie per le determinazioni del progetto esecutivo.

E proprio il progetto esecutivo ulteriormente dimostra che la Progetto Noli sapeva dei sottoservizi e che i costi ad essi relativi erano a suo carico, come quelli inerenti il rio Stradella, posto che in esso e' ricompreso un computo in cui si indicano, tra gli altri i costi per lo spostamento dei sottoservizi (euro 630.000) e per la riorganizzazione di rio Stradella (euro 350.000), risultando sempre invariato, rispetto al progetto definitivo, l'importo dei costi di costruzione pari ad euro 7.422.640,00.

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Del resto lo stesso progetto definitivo del 18 dicembre 2006 e, quindi, antecedente alla convenzione del 30 gennaio 2007, già prevedeva lo spostamento – riorganizzazione dei sottoservizi- modifiche in corso d'opera necessarie alla viabilità nonché la riorganizzazione del rio Stradella.

E' poi vero che nell'ottobre 2010 e' intervenuto un progetto idraulico in variante. Il primo giudice ha ritenuto che detta variante sia stata resa necessaria a causa degli errori commessi da Progetto Noli nell'esecuzione dei lavori e che comunque non abbia comportato maggiori costi significativi rispetto al progetto originario

Ora, nell'allegato 6 al verbale della conferenza di servizi del 23/11/2007, conferenza che ha approvato la variazione dell'Accordo di Programma relativo al comparto A1, cioè quello interessato dall'intervento della Progetto Noli, verbale che il Comune di Noli con nota in data 4/12/2007 ha comunicato alla Progetto Noli, si legge che la Provincia di Savona autorizza ai soli fini idraulici la sistemazione della tombinatura del rio Stradella mediante la realizzazione di uno scatolare di dimensioni pari a m. 1,60 x 1,60 posto al di sotto di via IV Novembre, con annesso pozzetto di innesto di monte, collegato ad un nuovo scatolare posto sotto alla massicciata ferroviaria avente dimensioni pari a m. 1,60 x 2,90. Sempre in tale allegato la Provincia afferma "*sulla scorta degli studi idraulici propedeutici alla sistemazione idraulica del rio Stradella ai sensi dell'art. 8, comma 4 della normativa di piano di bacino si esprime parere favorevole in merito alla realizzazione delle autorimesse interrate ubicate in prossimità del rio Stradella, con le seguenti prescrizioni: - la messa in sicurezza dovrà precedere l'esecuzione dell'Autorimessa; ... - dovranno*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

comunque essere osservate le distanze previste dalla normativa in rapporto alle spalle del nuovo scatolare se esterne al limite demaniale". E proprio il tenore di tale allegato consente di affermare che le prescrizioni della Provincia sono state ben esplicitate e che Progetto Noli ben poteva conoscerle, posto che era presente alla seduta della Conferenza dei Servizi del 23/11/2007.

Le prescrizioni imposte dalla Conferenza dei Servizi però non sono state rispettate dalla Progetto Noli. Invero, come risulta dal verbale redatto dalla P.G. a seguito di sopralluogo effettuato in data 14/05/2010, la muratura perimetrale dell'autorimessa e' stata realizzata quando ancora l'opera di sistemazione del rio Stradella non era stata completata, non solo il muro perimetrale dei box, in prossimità del rio Stradella, era stato realizzato ad una distanza di circa 2,70 mt. a fronte dei 3 mt. previsti da progetto e stabilita dall'art. 8 del Piano di Bacino il quale, in tema di "*Distanze dai corsi d'acqua"*, dispone che *"E' stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo [...] pari rispettivamente a metri tre [...] all'interno [...] del perimetro dei centri urbani*".

Inoltre nel decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Savona in data 2/7/2010 si evidenzia che la P.G. e il CT del P.M. nella annotazione del 30/6/2010 hanno riferito che "la struttura costituente il nuovo condotto tombinato del rio Stradella e' stata eseguita con l'utilizzo di anelli prefabbricati in calcestruzzo armato. Tuttavia in corso d'opera, *al fine di rimediare ad un errore di collocazione altimetrica degli stessi è stato demolito il lato di base alterandone di fatto il comportamento strutturale".*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

In tale contesto si inserisce un progetto idraulico in variante dell'ottobre 2010, il quale ha certamente avuto la funzione di porre rimedio all'errato posizionamento della muratura perimetrale dell'autorimessa. Invero il CTU ing. Feltri, nominato nell'ambito del procedimento di ATP, ha evidenziato che la soluzione scelta nel progetto del 2010 e' praticamente traslata di circa 30 cm da quella inizialmente prevista per rispettare la distanza minima dell'invaso del rio dalle costruzioni in progetto imposta dai piani di bacino regionale.

Dall'esame delle premesse del progetto in questione emerge poi che lo stesso si e' reso necessario "*per ottenere una deroga definitiva al franco per le sezioni poste in corrispondenza dei sottoservizi la cui presenza comporta una riduzione della luce di passaggio all'interno degli scatolari*". Trattasi, quindi, di una variante determinata anche dalla presenza dei sottoservizi i cui costi, come già si e' detto gravavano sulla Progetto Noli e della cui presenza Progetto Noli era e comunque doveva essere a conoscenza.

E' poi vero che nel primo progetto esecutivo del 2007 viene previsto lo spostamento dei sottoservizi mentre il progetto idraulico del 2010 ne prevede il mantenimento in loco, ma, come evidenziato dal primo giudice, tale variazione non ha determinato un significativo aumento dei costi. Afferma infatti il primo giudice che il CTU ha precisato che la differenza tra il costo dei lavori oggetto del progetto originario e quelli eseguiti in base alla variante supera di poco euro 14.000,00 e la Progetto Noli in atto di appello si e' limitata ad affermare del tutto genericamente che il CTU avrebbe errato nel considerare un progetto Desalvo dell'agosto 2007 in luogo di un altro progetto Desalvo redatto nel

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

novembre 2007, senza esplicitare le ragioni dell'errore e le conseguenze che ne deriverebbero.

Con specifico riferimento alla fognatura comunale definita abusiva da Progetto Noli appare opportuno evidenziare che non sono stati forniti elementi che consentano di affermare che si tratti di una fognatura abusiva, non potendosi certo desumere, diversamente da quanto sembra sostenere la Progetto Noli, la natura abusiva dal fatto che il Comune nel 2010 avrebbe provveduto a regolarizzare il canone di concessione demaniale. Inoltre, a voler ritenere che si tratti di una fognatura diversa da quella di cui Progetto Noli era a conoscenza nel marzo 2007, comunque si tratta di un sottoservizio i cui costi gravavano comunque sulla Progetto Noli in virtù di quanto previsto in convenzione di cui già si e' detto.

Ne' risulta fondato quanto affermato da Progetto Noli nel punto 3 bis dell'atto di citazione, punto di cui Progetto Noli lamenta il mancato esame da parte del primo giudice. Invero l'assunto di Progetto Noli secondo cui il Comune avrebbe preteso ed ottenuto il rifacimento della fognatura di via IV Novembre senza che ciò fosse previsto nella variante progettuale dell'ing. Desalvo non trova riscontro nei documenti 34 e 35 invocati da Progetto Noli a dimostrazione del proprio assunto. Il doc. 34 e' una missiva di Progetto Noli del 26/4/2011, con oggetto "rifacimento tratto fognatura comunale tra la via IV Novembre e l'arenile", con cui quest'ultima riferisce in merito alle problematiche riscontrate con il geom. Cinoglossa in ordine al tratto fognario comunale che sottopassa la realizzanda tombinatura del Rio Stradella e si fa presente che la relativa interferenza rende necessaria: la demolizione del

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

pozzetto di interconnessione del tratto fognario lungo la via IV Novembre ed il tratto in oggetto, lo spostamento della stessa cameretta fognaria, e si richiede all'amministrazione di comunicare la necessità o meno di approntare l'ammodernamento, mediante sostituzione e spostamento del tratto fognario esistente al di sotto del sedime demaniale fluviale (tombinatura del rio Stradella), con la precisazione che l'intervento sarà realizzato dall'impresa scrivente sotto la direzione lavori dell'ing. Desalvo, già incaricato della D.L. per la realizzazione del nuovo tombino e del Responsabile dell'Ufficio LLPP del Comune. A tale missiva, da cui emerge che e' la stata la Progetto Noli a rilevare la necessità di spostamento del tratto fognario in questione e a richiedere l'autorizzazione per la sua sostituzione ed il suo spostamento perché interferente con la tombinatura del rio Stradella e non il Comune a pretendere il rifacimento della fognatura, ha fatto seguito il provvedimento del Comune che, vista l'istanza di Progetto Noli diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di spostamento della linea fognaria comunale in quanto interferente con la posa della tombinatura del rio Stradella ha disposto di autorizzare in via d'urgenza le variazioni in corso d'opera proposte. Si e' trattato, pertanto, di un intervento reso necessario perché la fognatura interferiva con la tombinatura e che, quindi, per tutto quanto già esposto era a carico della Progetto Noli.

Ne consegue che va esclusa ogni responsabilità del Comune in relazione alla fognatura comunale e ai sottoservizi e comunque l'insussistenza di un diritto ad un riequilibrio economico finanziario con riferimento alla fognatura e agli altri sottoservizi, risultando, quindi infondati la seconda parte del secondo motivo

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

d'appello laddove viene lamentata la contraddittorietà della sentenza ed il settimo motivo di appello.

Esaminando l'ottavo motivo riguardante gli asseriti illeciti del Comune e degli altri convenuti illustrati nel punto 5 dell'atto di citazione, del cui mancato esame si duole Progetto Noli nel secondo motivo di appello, si osserva che per una miglior valutazione delle condotte tenute dal Comune in sede di esecuzione della Convenzione occorre ripercorrere le vicende che hanno fatto seguito al sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica.

Risulta che in data 30/07/2010 la Procura della Repubblica di Savona ha accolto l'istanza della Progetto Noli di parziale dissequestro del cantiere (con riferimento all'area di tombinatura del rio) "*ai soli fini della rimozione dei manufatti abusivi e alla loro sostituzione in conformità al progetto che verrà assentito e nel rispetto delle distanze regolamentari*".

Come già si e' detto la Provincia di Savona in data 3/12/2010 ha accolto la domanda diretta ad ottenere la concessione in sanatoria per il mantenimento ed il relativo adeguamento idraulico della tombinatura esistente in corrispondenza di via IV Novembre e dell'ex terrapieno ferroviario, ha assentito la realizzazione dei suddetti interventi sulla base di un progetto redatto dall'Ing. Roberto Desalvo incaricato dalla stessa Progetto Noli.

Con relazione in data 28/01/2011 il consulente ing. Sobrero, incaricato dal P.M. di accertare l'avvenuta esecuzione delle opere di messa in sicurezza di cui al provvedimento di dissequestro condizionato emesso dal P.M. in data 30/07/2010, e di accertare, in caso di mancata esecuzione dei lavori de quibus, se potesse derivarne pericolo per la pubblica incolumità, dopo aver effettuato

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

apposito sopralluogo, ha concluso che *"le opere di messa in sicurezza previste nel provvedimento di dissequestro condizionato ... non erano ancora avvenute e/o iniziate. Stante la mancata esecuzione di detti lavori persiste il mancato rispetto dei limiti di sicurezza che il legislatore ha imposto con le Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, per cui è ancora potenziale un pericolo per la pubblica incolumità".*

Con ordine di servizio del RUP n. 2 in data 22/03/2011 e' stata disposta l'immediata ripresa dei lavori di completamento di messa in sicurezza del rio Stradella in conformità al progetto idraulico redatto dall'ing. Desalvo.

Nell'ordine di servizio del 17/11/2011, dopo aver dato atto che i lavori di completamento di messa in sicurezza del rio Stradella erano ripresi dopo l'ordine di servizio del 22/3/2011, che erano stati sospesi nel periodo estivo ed erano poi ripresi a settembre, che per minimizzare i disagi per la viabilità pubblica era stato progettato un by-pass all'interno dell'area di cantiere per il quale era stato necessario conseguire il nulla osta dell'ANAS, pervenuto in data 25/10/2011, che la nota di servizio del 14/11/2011 era rimasta priva di riscontro, veniva disposta l'immediata ripresa dei lavori, evidenziando l'urgenza di procedere, a tutela della pubblica e privata incolumità.

In esito a tali due ultimi ordini di servizi il Presidente di Progetto Noli, con fax del 21/11/2011, faceva presente che "*a far data dal 14/10/2011, il CDA aveva deliberato che ogni atto d'impegno verso terzi assunto dalla Progetto Noli debba essere ratificato tramite firma congiunta del Presidente e di almeno un consigliere che in data 15.11.2011, lo scrivente ha ricevuto per mail una richiesta di dilazione dei termini di approvazione della proposta tecnico*

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

economica presentata dall'impresa Vallerga Costruzioni S.r.l., al fine di poter effettuare "un attenta, approfondita e precisa valutazione da parte del CDA di tutti gli aspetti tecnici, tempistici ed economici dell'offerta pervenuta". - che i lavori di messa in sicurezza del rio Stradella riprenderanno come da programma, non appena il CDA avrà provveduto a ratificare l'incarico per l'esecuzione delle opere all'impresa esecutrice.

Tale nota e' stata riscontrata dal Comune con ordine del 21/11/2011 nel quale si rammenta che nella relazione del consulente del P.M venivano messi in evidenza elementi di pericolo per pubblica e privata incolumità, si faceva presente che non era più tollerabile un ulteriore differimento dei termini e si invitava la società ad ottemperare nei termini stabiliti a quanto disposto con ordine di servizio del 17/11/2011, facendo presente che "*in difetto di ciò, si provvederà d'ufficio ed a spese dei destinatari del presente atto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria*".

Progetto Noli riteneva di dover far preventivamente assentire dalla Procura della Repubblica il progetto Desalvo e depositava in data 9/12/2011 un'istanza diretta ad ottenere un sopralluogo in cantiere da parte della P.G.; in data 16/12/2011 aveva luogo la richiesta ispezione cui partecipava anche la Vallerga Costruzioni s.r.l. (impresa esecutrice individuata dalla concessionaria per la realizzazione delle opere di tombinatura). All'esito dell'ispezione Progetto Noli presentava un istanza al P.M. in data 19/12/2011 diretta ad ottenere l'autorizzazione a proseguire i lavori in conformità al progetto dell'ing. Desalvo, progetto diverso da quello dell'ing. Boca allegato all'istanza di

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

dissequestro parziale del 2010; l'autorizzazione veniva concessa dal P.M. in data 21/12/2011.

Con missiva in data 3/02/2012, il Comune di Noli richiedeva alla Procura della Repubblica di Savona l'assenso ad eseguire le opere di tombinatura "in danno" alla società concessionaria.

Nel marzo 2012 Progetto Noli S.p.A. notificava ricorso ex art. 700 c.p.c., affermando che la società Vallerga Costruzioni S.r.l. rifiutava di proseguire i lavori, occupando di fatto il cantiere. La società Vallerga Costruzioni S.r.l. si costituiva in giudizio riferendo di avere interrotto l'esecuzione dei lavori in quanto titolare di un credito (oltre 60.000,00 euro). All'udienza del 21/03/2012 la Progetto Noli si impegnava a corrispondere a Vallerga Costruzioni euro 43.801,75 oltre IVA a saldo di fatture pregresse, oltre ad Euro 5.332,65 oltre IVA a titolo di acconto sui lavori da eseguire, il resto al collaudo definitivo e al dissequestro dell'area, la Vallerga si impegnava a riattivare l'esecuzione dei lavori di completamento della tombinatura il 23/03/2012, per concluderli entro il 15/05/2012.

Come e' desumibile dal verbale dell'udienza tenutasi nell'ambito del procedimento per ATP promosso dalla Progetto Noli, la Vallerga dichiarava che, stante i persistenti inadempimenti della Progetto Noli, avrebbe provveduto allo sgombero e rilascio del cantiere ed il Comune di Noli, preso atto di quanto verbalizzato dalla Vallerga Costruzioni, dichiarava che avrebbe provveduto ad adottare ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL. Ed effettivamente in data 13/4/2012 il Comune emetteva provvedimento con cui ordinava al competente Ufficio Tecnico Lavori Pubblici l'immediata

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

attivazione per l'esecuzione dei lavori d'ufficio in danno alla concessionaria Progetto Noli.

Il Comune avviava, quindi, un procedimento di evidenza pubblica, al fine di individuare il migliore offerente per l'ultimazione dei lavori di tombinatura rio Stradella, invitando dieci imprese attive sul mercato a presentare le proprie migliori offerte al ribasso. In esito alla procedura di evidenza pubblica pervenivano n. 8 offerte, tra cui quella dell'impresa Vallerga Costruzioni S.r.l. che offriva il prezzo più basso, con un ribasso percentuale del 36,1% sul prezzo a base di gara di euro 81.962,80 (ribasso peraltro non di molto superiore a quello del 30,617% offerto dalla seconda classificata, ICOSE S.p.A.). I lavori venivano aggiudicati alla Vallerga Costruzioni e venivano terminati in data 6 settembre 2012. Il Comune affermava di aver sostenuto una spesa complessiva pari ad Euro 101.944,77.

Nel contempo la Progetto Noli con missiva dell'11 aprile 2012 invitava l'ing Desalvo a relazionare in merito all'attività di cantiere a partire dall'assunzione dell'incarico di D.L. ad oggi e quest'ultimo con lettera del 24/4/2012 rassegnava le dimissioni.

Ora, da quanto già detto in merito alle ragioni che hanno determinato il sequestro preventivo emerge che si e' reso necessario redigere un nuovo piano idraulico in variante e realizzare opere di completamento e modifica della tombinatura del rio Stradella per comportamenti addebitabili alla Progetto Noli e da quanto sopra esposto risulta altresì che per realizzare dette opere la Progetto Noli si e' rivolta alla Vallerga Costruzioni la quale ha poi sospeso i lavori a causa del mancato pagamento da parte della committente e che non li

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

ha ripresi neanche dopo aver ricevuto alcuni pagamenti sostenendo di non aver ricevuto l'intero importo concordato. In tale situazione di stallo rispetto alla quale il Comune era del tutto estraneo (eventuali contrasti tra la Progetto Noli e la Vallerga Costruzioni circa residui crediti di quest'ultima non potevano certo riguardare il Comune e nulla risulta circa il fatto che il Comune abbia indotto la Vallerga Costruzione a non proseguire i lavori, in particolare non risulta alcun elemento atto a rivelare che il verbale in data 5/4/2012 a firma Cinoglossa e Vallerga Costruzioni, società incaricata dalla Progetto Noli, in cui si da atto che i mezzi della Vallerga Costruzioni sono stati ritirati dal cantiere, sia il frutto di un accordo fraudolento tra il Comune stesso, la Vallerga Costruzioni e Cinoglossa), e tenuto conto che da quando l'area era stata dissequestrata per consentire di metterla in sicurezza realizzando la tombinatura del rio Stradella erano decorsi quasi due anni, e' indubbio che il Comune, considerato che si trattava di un intervento da realizzare con urgenza per tutelare la pubblica incolumità, non poteva che adottare il provvedimento del 13/4/2012 cit. La scelta del Comune, quindi, e' stata più che necessitata e nell'adozione del provvedimento predetto non può certo ravvisarsi un elemento atto a dimostrare, neanche a livello indiziario, un intento fraudolento del Comune in danno di Progetto Noli. Nemmeno avvalora la tesi di Progetto Noli il fatto che la Vallerga Costruzioni sia poi risultata aggiudicataria dei lavori all'esito alla suddetta procedura di evidenza pubblica, posto che tale società risulta esser stata scelta tra altre 10 offerenti, per aver formulato la maggior offerta e non si ravvisano ragioni per cui non avrebbe dovuto partecipare a tale procedura .

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Infine si osserva che nemmeno costituisce indice di un intento fraudolento del Comune il fatto che l'ing. De Salvo con lettera del 2 febbraio 2012 abbia fatto presente alla Progetto Noli che il Comune gli aveva chiesto la disponibilità di completare i lavori per suo conto, posto che tale richiesta ben si spiega a fronte del fatto che, stante il ritardo nell'esecuzione dei lavori in questione, il Comune già in data 3/02/2012, aveva richiesto alla Procura della Repubblica di Savona l'assenso ad eseguire le opere di tombinatura "in danno" alla società concessionaria.

Le considerazioni esposte consentono da un lato di escludere il diritto al riequilibrio per i maggiori costi e i ritardi di cui al paragrafo 5 dell'atto di citazione, diritto per altro vantato per la prima volta nel motivo settimo bis dell'atto di appello e in forma del tutto generica. Dall'altra permettono di escludere la responsabilità del Comune per aver posto in essere trattative ed accordi con la Vallerga Costruzioni e l'ing. Cinoglossa in danno della progetto Noli. Il motivo settimo bis e l'ottavo sono pertanto infondati.

L'insussitenza degli inadempimenti del Comune lamentati dalla Progetto Noli (mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio economico finanziario del 6/4/2009, responsabilità del Comune per la presenza della fognatura di proprietà dello stesso e di altri sottoservizi, responsabilità del Comune per aver posto in essere trattative ed accordi con la Vallerga Costruzioni e l'ing. Cinoglossa in danno della progetto Noli), comporta che la domanda non esaminata dal primo giudice proposta da Progetto Noli s.p.a. e diretta ad ottenere la risoluzione della convenzione del 30/1/2007 per fatto e colpa del Comune di

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Noli va respinta e che, a maggior ragione, va respinta con riferimento alla colpa del Cinoglossa.

Relativamente a tale domanda va poi precisato che trattasi di domanda proposta anche dalla Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione. Per quanto già in precedenza esposto circa la posizione della Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione la domanda di quest'ultima di risoluzione della convenzione del 30/1/2007 per fatto e colpa del Comune di Noli e del Cinoglossa va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Le ragioni che comportano l'infondatezza della domanda di risoluzione della convenzione per fatto e colpa del Comune e del Cinoglossa comportano anche l'infondatezza delle domande subordinate proposte sub B) dalla Progetto Noli, compresa quella ex art. 2041 c.c., e delle domande proposte in via principale sub C) sempre dalla Progetto Noli. Rispetto a tali domande sussiste poi il difetto di legittimazione attiva della Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione.

Vanno ora esaminate le varie censure che Progetto Noli muove alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di risoluzione della convenzione proposta dal Comune.

Ora già si e' visto che Progetto Noli non si e' attenuta alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi avendo avviato i lavori di realizzazione dell'autorimessa prima di ultimare le opere di messa in sicurezza del rio Stradella e avendo realizzato la parete esterna della struttura dell'autorimessa ad una distanza inferiore alla fascia di rispetto di metri 3 dall'alveo del corso d'acqua, prevista dalla norma di piano di bacino. Sostiene Progetto Noli nel quarto motivo d'appello che la Conferenza dei Servizi aveva prescritto al Comune di redigere

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

l'atto ricognitivo finale il quale sarebbe stato necessario per attribuire rilevanza esterna al permesso. Ora, a prescindere dalla scarsa chiarezza di tale argomentazione, va comunque evidenziato che la Conferenza dei Servizi in data 4/12/2007 ha deliberato di *"approvare la modifica dell'Accordo di Programma e concludere il procedimento concertativo di che trattasi con rilascio di autorizzazione paesistico ambientale di massima favorevole e di dar mandato al Comune di Noli: - al rilascio del provvedimento finale ricognitivo per il sub comparto A1 di recepimento delle prescrizioni indicate nei pareri e/o nulla osta pervenuti nel corso del procedimento concertativo ovvero permesso di costruire ivi compresa l'autorizzazione paesistico-ambientale"*. Pertanto la Conferenza dei Servizi ha fatto specifico riferimento al permesso di costruire come alternativo al rilascio del provvedimento finale ricognitivo per il sub comparto A1 di recepimento delle prescrizioni indicate nei pareri e/o nulla osta pervenuti nel corso del procedimento concertativo. Il che consente di ritenere che il Comune, allorché nel permesso di costruire rilasciato a Progetto Noli, dopo aver richiamato "*l'esito favorevole della Conferenza dei Servizi deliberante tenutasi in data 23.11.2007…….con la quale è stata disposta l'approvazione della modifica all'Accordo di Programma stipulato in data 15.2.2002 relativo alla zona compresa tra la via Aurelia e Piazza Aldo Moro nel Comune di Noli, e contestualmente è stato approvato l'intervento relativamente al comparto A - sub comparto A1 in oggetto, sia sotto il profilo edilizio-urbanistico che paesistico ambientale*", ha nuovamente richiamato il testo di modifica dell'Accordo siglato in pari data della conferenza dei servizi deliberante (23.11.2007), precisando che tale testo, insieme al verbale di

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

conferenza dei servizi, è parte integrante e sostanziale del procedimento di approvazione del presente atto, ha chiaramente palesato che le deliberazioni della Conferenza dei servizi costituivano parte del procedimento di approvazione del permesso di costruire e che, conseguentemente, le prescrizioni della conferenza dei servizi erano condizioni di validità del permesso di costruire, come correttamente ritenuto dal primo giudice.

Del pari e' dimostrato che Progetto Noli ha realizzato le opere di messa in sicurezza del rio Stradella in difformità alle norme tecniche di costruzione, essendo risultato che "la base degli anelli prefabbricati in calcestruzzo armato, utilizzati per realizzare il nuovo condotto tombinato di rio Stradella, e' stata demolita per rimediare ad un errore di collocazione altimetrica degli stessi, alterandone il comportamento strutturale (v. decreto di sequestro preventivo in data 2/7/2010); e, contrariamente a quanto sostenuto da Progetto Noli, non vi e' prova che tale demolizione sia stata autorizzata dal Comune .

Ancora si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da Progetto Noli nel punto 4 dell'atto di citazione, e' imputabile a quest'ultima il mancato completamento delle opere di messa in sicurezza del rio Stradella, costringendo il Comune ad intervenire per far fronte alla situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Invero, come risulta dalla consulenza dell'ing. Sobrero, ancora a fine gennaio del 2011, quando già la Provincia di Savona in data 3/12/2010 aveva accolto la domanda diretta ad ottenere la concessione in sanatoria per il mantenimento ed il relativo adeguamento idraulico della tombinatura esistente in corrispondenza di via IV Novembre e dell'ex terrapieno ferroviario, i lavori di messa in

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

sicurezza del rio Stradella non erano iniziati. Solo nel marzo del 2011 venivano intrapresi tali lavori per poi essere sospesi nel periodo estivo ed in attesa di un nulla osta dell'Anas pervenuto in data 25/10/2011. In esito alla nota di servizio del 14/11/2011 e all'ordine di servizio del 17/11/2011 Progetto Noli non provvedeva a riprendere i lavori, ma inviava in data 21/11/2011 una comunicazione al Comune, il cui contenuto e' stato sopra riportato, che prevedendo la necessità della ratifica da parte del *CDA dell'incarico per l'esecuzione delle opere all'impresa esecutrice,* non favoriva certo una rapida ripresa dei lavori.

Ma soprattutto mal si comprende perché Progetto Noli, pur essendo intervenuta la concessione in sanatoria per il mantenimento ed il relativo adeguamento idraulico della tombinatura esistente in corrispondenza di via IV Novembre e dell'ex terrapieno ferroviario da parte della Provincia di Savona sulla base del progetto Desalvo, abbia ritenuto, come già si e' detto, di dover far preventivamente assentire dalla Procura della Repubblica il progetto Desalvo depositando apposita istanza in data 9/12/2011 ed ottenendo la relativa autorizzazione del P.M. in data in data 21/12/2011, così ulteriormente ritardando la ripresa dei lavori, tanto da indurre il Comune a richiedere nel febbraio 2012 alla Procura della Repubblica di Savona l'assenso ad eseguire le opere di tombinatura "in danno" alla società concessionaria.

I lavori venivano poi del tutto interrotti nel marzo del 2012, allorché la Progetto Noli presentava il già menzionato ricorso ex art. 700 c.p.c in quanto la Vallerga Costruzioni rifiutava di proseguire i lavori, occupando di fatto il cantiere. Da tale procedimento e' emerso che la condotta della Vallerga

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Costruzioni era stata provocata dal mancato pagamento di un proprio credito da parte della Progetto Noli, circostanza riconosciuta da quest'ultima. E' quindi evidente che la sospensione dei lavori e' stata causata da Progetto Noli, la quale, non avendo provveduto neanche nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. al pagamento di quanto dovuto alla Vallerga Costruzioni o, comunque, a definire i suoi rapporti con tale società, ha indotto la Vallerga Costruzioni a manifestare la volontà di abbandonare definitivamente il cantiere. A fronte di tale ultimo avvenimento il Comune si e' attivato per l'esecuzione dei lavori d'ufficio in danno alla concessionaria Progetto Noli.

La sentenza impugnata merita pertanto conferma nella parte in cui, accogliendo la domanda del Comune, ha dichiarato risolta la convenzione del 30 gennaio 2007, risultando assorbiti gli ulteriori profili di inadempimento prospettati dal Comune in primo grado a sostegno della domanda risolutoria e riproposti nel presente grado anche sotto forma di appello incidentale

Quanto al risarcimento del danno si osserva che la Progetto Noli si e' limitata a contestare i costi dell'esecuzione amministrativa in danno; la contestazione e' però del tutto generica e, come tale, infondata. In merito alle altre voci di danno riconosciute dalla sentenza impugnata Progetto Noli non ha mosso alcuna contestazione, pertanto, considerato che la statuizione relativa alla liquidazione del danno, deve costituire oggetto di autonoma impugnazione, in mancanza della quale si forma il giudicato interno in ordine alla misura del risarcimento (v. tra le altre Cass. 16/04/2021, n. 10112), con riferimento alle altre voci di danno si e' formato il giudicato.

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

E' però vero che, come lamentano le appellanti nel primo motivo di appello, la pronuncia di condanna al risarcimento del danno e' stata emessa nei confronti di "parte attrice" e, poiché le attrici erano due, Progetto Noli s.p.a. e Cheope Engineering s.r.l., la pronuncia non può che riguardare entrambe. Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, non può ritenersi che il primo giudice nel condannare entrambe le attrici sia incorso in un mero errore materiale, posto che la pronuncia di condanna nei confronti delle due attrici ha comportato, seppur implicitamente, una valutazione da parte del primo giudice circa il ruolo ricoperto da Cheope Engineering s.r.l. nell'ambito del rapporto intercorso in virtù della stipula della convenzione del 30/1/2007. Pertanto, richiamate le argomentazioni già svolte in punto difetto di legittimazione attiva di Cheope Engineering s.r.l. e considerato, in ogni caso, che il Comune ha proposto la domanda di condanna al risarcimento dei danni nei soli confronti della Progetto Noli, la sentenza va riformata nella parte in cui ha emesso la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni nei confronti di entrambe le attrici e va condannata al risarcimento del danno la sola Progetto Noli s.p.a.

Stante l'infondatezza della domanda di risoluzione della convenzione per colpa del Comune, tutte le argomentazioni svolte da Progetto Noli nel nono motivo d'appello in ordine al danno derivato dalla risoluzione della convenzione per colpa del Comune sono assorbite.

Non e' poi accoglibile la parte del nono motivo d'appello in cui viene richiesta la restituzione di euro 250.000,00 oltre interessi versati da Progetto Noli quale corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie ed un indennizzo per le opere eseguite per un importo non inferiore ad euro 3.594.474,76.

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Infatti e' vero che secondo giurisprudenza consolidata nei contratti a prestazioni corrispettive la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (v. tra le altre Cass. 28/11/2017, n. 28381; Cass. 25/02/2014, n. 4442; Cass. 09/09/2004, n. 18143). Tuttavia secondo orientamento giurisprudenziale ugualmente costante affinché si producano gli effetti restitutori è necessario che la parte proponga specifica domanda. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che ove sia stata proposta in primo grado la domanda di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice d'appello è preclusa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova (v. Cass. 26/04/2021, n.10917; Cass. 26/07/2016 n. 15461; Cass. 02/02/2009, n. 2562; ma già, Cass. 09/09/2004, n. 18143; 30/05/2003, n. 7829).

Nel caso di specie Progetto Noli ha proposto la domanda restitutoria per la prima volta in grado di appello. Pertanto, alla luce di tali principi, tale domanda va dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. Ne' potrebbe accogliersi la domanda in esame sotto il profilo dell'arricchimento senza causa in quanto, a prescindere da altre considerazione, non e' mai stata proposta una domanda ex art. 2041 con riferimento all'importo corrisposto per la costituzione del diritto di superficie e al valore delle opere già realizzate.

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

Ancora si osserva che la domanda restitutoria proposta nel presente grado e' del tutto diversa dalla domanda di condanna al pagamento di euro 5.323.743,00, corrispondendo tale importo al passivo della Progetto Noli ed essendo stato richiesto a titolo di risarcimento dei danni, mentre l'importo di euro 3.594.474,76 deriva dalla somma di euro 2.999.589,00 oltre interessi richiesti quale valore delle opere già realizzate e, quindi, a titolo restitutorio, e di euro 250.000,00 oltre interessi a titolo di restituzione della somma versata per la costituzione del diritto di superficie.

Esaminando poi il decimo motivo di appello si rileva che il motivo per la parte riguardante il Desalvo e' superato stata l'intervenuta estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.

Quanto alla posizione del Cinoglossa si osserva che il primo giudice ha ritenuto di riconoscere un danno non patrimoniale stante l'attribuzione in atto di citazione al Cinogloglossa di illeciti e trattative clandestine poste in essere nell'esercizio delle sue funzioni, atto di citazione notificato non solo al Comune ma anche ad altri numerosi soggetti tra cui operatori del settore e, inoltre, ad esso Cinoglossa presso la sede del Comune, così amplificando l'effetto lesivo dell'onore e della reputazione professionale del Cinoglossa. L'appellante lamenta, con specifico riferimento al Cinoglossa, che si tratterebbe di affermazioni del difensore nell'esercizio delle funzioni e che la notificazione dell'atto di citazione al domicilio anziché alla residenza e' un diritto previsto dal c.p.c.

Anche tale motivo e' infondato, invero nella fattispecie non si e' trattato di mere argomentazioni riconducibili nell'ambito dell'esercizio del diritto di

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

difesa, bensì della specifica attribuzione al Cinoglossa di condotte illecite che sarebbero consistite in un accordo illecito con la Vallerga Costruzioni s.r.l. posto in essere per danneggiare le odierne appellanti e nell'esercizio delle proprie funzione di RUP. Si e' quindi in presenza di condotte la cui attribuzione, ben può ledere l'onore e la reputazione professionale del loro autore, tanto più nel caso di specie in cui l'atto di citazione e' stato notificato a più soggetti. Pertanto, stante l'accertata insussistenza dei comportamenti addebitati al Cinoglossa, risulta del tutto giustificato il risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto dal primo giudice

Ancora si rileva che il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti di Cinoglossa rende assorbita la domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti della due società di assicurazione..

Il motivo riguardante l'ammontare delle spese di lite svolto all'interno del primo motivo d'appello e' assorbito in quanto la riforma della sentenza nella parte in cui non ha esaminato la domanda di risoluzione proposta da Progetto Noli e Cheope Engineering s.r.l. per fatto e colpa del Comune e del Cinoglossa e nella parte in cui ha condannato anche Cheope Engineering s.r.l. al risarcimento dei danni in favore del Comune rende necessario valutare unitariamente l'esito del giudizio ai fini della pronuncia sulle spese di lite (v. Cass. n. 12412/2014 e Cass. n. 9064/2018); vanno quindi regolate le spese di entrambi i gradi del giudizio

Nel rapporto tra Comune di Noli da un lato e Progetto Noli e Cheope Engineering s.r.l. dall'altro tenuto conto che Progetto Noli e' integralmente soccombente e che anche Cheope e' integralmente soccombente, avendo

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

proposto domande rispetto alle quali era priva di legittimazione attiva e tenuto conto che il Comune di Noli non ha richiesto la sua condanna al risarcimento dei danni, dette spese vanno poste interamente a carico di Progetto Noli e Cheope Engineering s.r.l.. Dette spese si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo a quanto previsto per le cause di valore compreso tra euro 4.000.001 ad euro 8.000.000, e tenuto conto che il valore complessivo della controversia e' più prossimo al valore minimo, ragion per cui e' giustificata una liquidazione inferiore ai valori medi previsti dal D.M. per lo scaglione predetto, quanto al primo grado in complessivi euro 37.500,00 (di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.500,00 per la fase introduttiva, euro 20.000,00 per la fase di trattazione, euro 9.000,00 per la fase decisoria), e, quanto al presente grado, in complessivi euro 20.500,00 (oltre 6.500,00 per la fase di studio, euro 3.500,00 per la fase introduttiva, euro 10.500,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, IVA e CPA di legge per entrambi i gradi .

Nel rapporto tra Cinoglossa Massimiliano da un lato e Progetto Noli e Cheope Engineering s.r.l. dall'altro le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di queste ultime per il principio della soccombenza. Dette spese si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo a quanto previsto per le cause di valore compreso tra euro 4.000.001 ad euro 8.000.000, e tenuto conto che il valore complessivo della controversia e' più prossimo al valore minimo, ragion per cui e' giustificata una liquidazione inferiore ai valori medi previsti dal D.M. per lo scaglione predetto, quanto al primo grado in complessivi euro 37.500,00 (di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.500,00 per la fase introduttiva, euro 20.000,00 per la fase di trattazione, euro 9.000,00 per la fase

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

decisoria), e, quanto al presente grado, in complessivi euro 20.500,00 (oltre 6.500,00 per la fase di studio, euro 3.500,00 per la fase introduttiva, euro 10.500,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, IVA e CPA di legge per entrambi i gradi .

Quanto alle spese delle terze chiamate va considerato che secondo giurisprudenza ormai consolidata in forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; mentre il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (v. Cass. 14/01/2022, n.1123 e Cass. 14/01/2022, n.112). Pertanto, tenuto conto che la chiamata in causa dell'UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A non si presenta affatto arbitraria, tale da integrare gli estremi di un esercizio abusivo del diritto di difesa, le odierne appellanti vanno condannate al pagamento delle spese di entrambi i gradi in favore della UCA, spese che si liquidano, quanto al primo grado in complessivi euro 37.500,00 (di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.500,00 per la fase introduttiva, euro 20.000,00 per la fase di trattazione, euro 9.000,00 per la fase decisoria), e, quanto al presente grado, in complessivi euro 20.500,00 (oltre 6.500,00 per la fase di studio, euro 3.500,00 per la fase introduttiva, euro

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

10.500,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, IVA e CPA di legge per entrambi i gradi .

Per analoghe considerazione e considerato che Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10242034D, e' successore di tutti i diritti di Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori della polizza a 10242034D, Progetto Noli e Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione vanno condannate al pagamento delle spese di entrambi i gradi in favore della Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10242034D**,** spese che si liquidano, quanto al primo grado in complessivi euro 37.500,00 (di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.500,00 per la fase introduttiva, euro 20.000,00 per la fase di trattazione, euro 9.000,00 per la fase decisoria), e, quanto al presente grado, in complessivi euro 20.500,00 per compensi (di cui euro 6.500,00 per la fase di studio, euro 3.500,00 per la fase introduttiva ed euro 10.500,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, IVA e CPA di legge per entrambi i gradi

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, cosi provvede:

- limitatamente al rapporto tra Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione e Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione da una parte e Desalvo Roberto, Staiges Ingegneria s.r.l. dall'altra dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese compensate;

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

- limitatamente al rapporto tra Desalvo Roberto e Staiges Ingegneria s.r.l. da una parte e Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. dall'altra dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese compensate;
- limitatamente al rapporto tra Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione e Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione da una parte e Vallerga Costruzioni s.r.l. dall'altra dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese compensate;
- conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha risolto la convenzione del 30 gennaio 2007 e, in riforma della stessa, condanna la sola Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione al pagamento a favore del Comune di Noli, a titolo di risarcimento danni, della somma pari ad euro 870.742,83;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione di risoluzione della convenzione 30/1/2007 intercorsa tra Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione e il Comune di Noli per fatto e colpa dell'Ente concedente, in concorso con Massimiliano Cinoglossa, e di condanna del Comune di Noli e di Massimiliano Cinoglossa al risarcimento dei danni ;
- respinge la domanda proposta da Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione di risoluzione della convenzione 30/1/2007 intercorsa tra quest'ultima e il Comune di Noli per fatto e colpa dell'Ente concedente, in concorso con Massimiliano Cinoglossa e di condanna del Comune di Noli e di Massimiliano Cinoglossa al risarcimento dei danni;
- dichiara inammissibile le domande subordinate sub B) proposte da Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione., compresa quella ex art. 2041 c.c., nei confronti del Comune di Noli e le domande proposte in via principale sub C)

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae

sempre dalla Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione., nei confronti del Comune di Noli e di Massimiliano Cinoglossa;

- respinge le domande subordinate proposte sub B) dalla Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione, compresa quella ex art. 2041 c.c., nei confronti del Comune di Noli e le domande proposte in via principale sub C) sempre dalla Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione nei confronti del Comune di Noli e di Massimiliano Cinoglossa;

- dichiara inammissibile la domanda di Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione e di Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione di condanna del Comune di Noli al pagamento a titolo di restituzioni ed indennizzi di un importo non inferiore a euro 3.594,474,76

- conferma le restanti statuizioni di merito in favore di Cinoglossa Massimiliano;

- condanna in solido Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione e Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore del Comune di Noli, di Cinoglossa Massimiliano, di UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A, di Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10242034D delle spese di lite che liquida per ciascuno, quanto al primo grado, in complessivi euro 37.500,00 e, quanto al presente grado, in complessivi euro 20.500,00, oltre spese generali, iva e cpa per entrambi i gradi.

Genova, 7/06/2022

Il Consigliere est. Marina Aicardi	Il Presidente Leila Maria Sanna

Firmato Da: SACCONE GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 53769ad46ed464bf358ce0f6c1486baf
Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d7fa2ac9554fa34fea96
Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d440d6fa1a75949a5a9ac7b936b98ae